



COMUNE DI GRAVELLONA TOCE

**NOTA INTEGRATIVA
AL BILANCIO 2017**

Comune di Gravellona Toce
Nota integrativa al bilancio 2017 (D.Lgs.118/11)

Indice

	Pag.
Nota integrativa al bilancio	1
<i>Quadro normativo di riferimento</i>	
<i>Criterio generale di attribuzione dei valori contabili</i>	
Situazione contabile del nuovo bilancio	2
<i>Equilibri finanziari e principi contabili</i>	
<i>Composizione ed equilibrio del bilancio corrente</i>	
<i>Composizione ed equilibrio del bilancio investimenti</i>	
<i>Previsioni di cassa</i>	
<i>Altre considerazioni sulla situazione contabile</i>	
Aspetti della gestione con elevato grado di rigidità	6
<i>Rilevanza e significatività di taluni fenomeni</i>	
<i>Costo e dinamica del personale</i>	
<i>Livello di indebitamento</i>	
<i>Esposizione per interessi passivi</i>	
<i>Partecipazioni in società</i>	
<i>Disponibilità di enti strumentali</i>	
<i>Costo dei principali servizi offerti al cittadino</i>	
<i>Altre considerazioni sulla gestione</i>	
Aspetti finanziari o patrimoniali monitorati	9
<i>Monitoraggio di fenomeni comparabili nel tempo</i>	
<i>Risultato di amministrazione (presunto o definitivo)</i>	
<i>Avanzo o disavanzo applicato in entrata</i>	
<i>Gestione contabile del fondo pluriennale vincolato</i>	
<i>Composizione del fondo pluriennale vincolato</i>	
<i>Fondo pluriennale vincolato stanziato in entrata</i>	
<i>Consistenza del fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	
<i>Accantonamenti in fondi rischi</i>	
<i>Obiettivo di finanza pubblica</i>	
<i>Altre considerazioni sui fenomeni monitorati</i>	
Criteri di valutazione delle entrate	16
<i>Stanziamenti di entrata e attendibilità delle previsioni</i>	
<i>Tributi</i>	
<i>Trasferimenti correnti</i>	
<i>Entrate extratributarie</i>	
<i>Entrate in conto capitale</i>	
<i>Riduzione di attività finanziarie</i>	
<i>Accensione di prestiti</i>	
<i>Anticipazioni</i>	
<i>Altre considerazioni sulle entrate</i>	
Criteri di valutazione delle uscite	20
<i>Stanziamenti di uscita e sostenibilità delle previsioni</i>	
<i>Spese correnti</i>	
<i>Spese in conto capitale</i>	
<i>Incremento di attività finanziarie</i>	
<i>Rimborso di prestiti</i>	
<i>Chiusura delle anticipazioni</i>	
<i>Altre considerazioni sulle uscite</i>	
Fenomeni che necessitano di particolari cautele	24
<i>Valutazione prudente di fenomeni ad impatto differito</i>	
<i>Modalità di finanziamento degli investimenti</i>	
<i>Garanzie prestate</i>	
<i>Impieghi finanziari in strumenti derivati</i>	
<i>Debiti fuori bilancio in corso formazione</i>	
<i>Altre considerazioni su fenomeni particolari</i>	
Conclusioni	26
<i>Considerazioni finali e conclusioni</i>	

1 **NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO**

1.1 **Quadro normativo di riferimento**

I documenti del sistema di bilancio, sottoposti all'approvazione dell'organo deliberante, sono stati predisposti attenendosi alle regole stabilite dal complesso articolato dei Principi contabili generali introdotti con le "disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio" (D.Lgs.118/11).

L'ente, inoltre, in presenza di deroghe ai principi o ai modelli contabili di riferimento previsti a regime, ha operato nel rispetto di quanto previsto delle "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118" (D.Lgs.126/14).

3 SITUAZIONE CONTABILE DEL NUOVO BILANCIO

3.1 Equilibri finanziari e principi contabili

I nuovi documenti sono stati predisposti rispettando le norme che impongono il pareggio tra gli stanziamenti complessivi in termini di competenza e cassa, quest'ultima relativa al solo primo anno del triennio.

Gli stanziamenti del bilancio, avendo carattere autorizzatorio ed identificando il limite per l'assunzione degli impegni durante la gestione, sono stati dimensionati in modo da garantire l'imputazione delle obbligazioni, sia attive che passive, nei rispettivi esercizi. Le corrispondenti previsioni tengono conto del fatto che, per obbligo di legge, le obbligazioni giuridicamente perfezionate devono essere imputate nell'esercizio in cui l'obbligazione andrà poi a scadere (rispetto del principio *n.16 - Competenza finanziaria*).

Le previsioni sui primi due anni sono state quantificate, ove possibile, partendo dalle corrispondenti poste già comprese nel secondo e nel terzo anno dell'ultimo documento di programmazione triennale, ripreso nella sua versione più aggiornata, e procedendo poi a riformulare gli stanziamenti sulla scorta delle esigenze attuali e secondo le regole contabili in vigore. Per quanto riguarda infine il controllo sulla veridicità delle previsioni di entrata e la compatibilità delle previsioni di spesa avanzate dai servizi, si da atto che la verifica è stata effettuata tenendo conto delle informazioni al momento disponibili.

Questa situazione di iniziale equilibrio tra entrate e uscite sarà poi oggetto di un costante monitoraggio tecnico in modo da garantire che durante la gestione, come nelle variazioni di bilancio, vengano conservati gli equilibri di bilancio e mantenuta la copertura delle spese correnti e il finanziamento degli investimenti. Il prospetto riporta la situazione complessiva di equilibrio ed evidenzia il pareggio nella competenza.

Equilibrio di bilancio 2017 (Stanziamenti)	Entrate (+)	Uscite (-)	Risultato (+/-)
Corrente	5.740.500,00	5.740.500,00	0,00
Investimenti	1.105.000,00	1.105.000,00	0,00
Movimento di fondi	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
Servizi per conto di terzi	13.620.165,00	13.620.165,00	0,00
Totale	25.465.665,00	25.465.665,00	0,00

Equilibrio di bilancio 2018 (Stanziamenti)	Entrate (+)	Uscite (-)	Risultato (+/-)
Corrente	5.707.000,00	5.707.000,00	0,00
Investimenti	240.000,00	240.000,00	0,00
Movimento di fondi	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
Servizi per conto di terzi	13.620.165,00	13.620.165,00	0,00
Totale	24.567.165,00	24.567.165,00	0,00

Equilibrio di bilancio 2019 (Stanziamenti)	Entrate (+)	Uscite (-)	Risultato (+/-)
Corrente	5.707.000,00	5.707.000,00	0,00
Investimenti	140.000,00	140.000,00	0,00
Movimento di fondi	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
Servizi per conto di terzi	13.620.165,00	13.620.165,00	0,00
Totale	24.467.165,00	24.467.165,00	0,00

3.2 Composizione ed equilibrio del bilancio corrente

Il bilancio è stato costruito distinguendo la parte corrente dagli investimenti, proprio in considerazione della diversa natura e funzione dei due ambiti d'azione. In particolare, nel configurare il bilancio corrente, composto dalle entrate e uscite destinate a garantire il funzionamento dell'ente, è stata rispettata la regola che impone il pareggio, in termini di competenza, delle spese previste in ciascun anno con altrettante risorse di entrata. Questo effetto è stato ottenuto senza applicare il risultato di amministrazione presunto per casistiche che non fossero riconducibili all'impiego delle quote accantonata o vincolata dello stesso avanzo. Sussiste, infatti, il divieto di utilizzare il risultato presunto per finanziare il bilancio corrente, ipotesi invece ammessa, seppure con restrizioni, solo dopo l'approvazione del rendiconto.

Per attribuire gli importi ai *rispettivi esercizi* è stato seguito il criterio della *competenza potenziata* il quale prescrive che le entrate e le uscite correnti siano imputate negli esercizi in cui andranno a scadere le singole obbligazioni attive o passive. Partendo da questa premessa, gli stanziamenti sono allocati negli anni in cui si verificherà questa condizione e rispettando, quando le informazioni disponibili sulle uscite lo consentivano, la progressione temporale nell'esecuzione delle forniture oppure, in via generale, i tempi di prevista maturazione dei debiti esigibili.

In particolare, i criteri di massima adottati per *imputare* la spesa corrente sono stati i seguenti:

- lo stanziamento è collocato nel medesimo esercizio solo se è previsto che l'obbligazione passiva, sorta con il perfezionamento del procedimento amministrativo, diventerà interamente esigibile nello stesso anno;
- per le sole uscite finanziate da entrate a specifica destinazione, se si stima che la prestazione sarà eseguita in un arco di tempo superiore all'esercizio, è stata applicato il principio che richiede di stanziare tra le spese, con

la tecnica del *fondo pluriennale vincolato* (FPV/U) e fino all'esercizio che precede il completamento della prestazione, un importo pari alla quota che diventerà esigibile solo in futuro (imputazione in C/esercizi futuri);
 - sempre nelle situazioni appena descritte, la parte di spesa che si prevede sarà realizzata in ciascun anno, facendo così nascere per lo stesso importo un'obbligazione esigibile, è attribuita al programma di parte corrente di quello stesso esercizio.

Per quanto riguarda invece il conseguimento dell'*equilibrio di parte corrente*, questo è stato raggiunto anche valutando, dove la norma lo consente, l'eventuale applicazione in entrata di una quota dell'avanzo a cui si aggiunge, per effetto della possibile imputazione ad esercizi futuri di spese correnti finanziate da entrate a specifica destinazione, anche dello stanziamento in entrata del corrispondente fondo pluriennale (FPV/E).

Il *criterio di imputazione* riferito alla gestione corrente è talvolta soggetto a specifiche deroghe previste dalla legge o introdotte dai principi contabili; questi aspetti particolari saranno affrontati nella sezione della Nota che descrive i criteri di valutazione delle entrate e poi, in argomento separato, quelli relativi alle uscite.

Il prospetto mostra le poste che compongono l'equilibrio corrente mentre la composizione analitica dello stesso è riportata nel corrispondente allegato obbligatorio al bilancio, a cui pertanto si rinvia.

Equilibrio bilancio corrente (Competenza)		Stanzamenti 2017	Stanzamenti 2018	Stanzamenti 2019
Entrate				
Tributi (Tit.1/E)	(+)	4.138.000,00	4.138.000,00	4.138.000,00
Trasferimenti correnti (Tit.2/E)	(+)	529.000,00	514.500,00	514.500,00
Extratributarie (Tit.3/E)	(+)	1.073.500,00	1.054.500,00	1.054.500,00
Entrate correnti che finanziano investimenti	(-)	0,00	0,00	0,00
Risorse ordinarie		5.740.500,00	5.707.000,00	5.707.000,00
FPV applicato a finanziamento bilancio corrente (FPV/E)	(+)	0,00	0,00	0,00
Avanzo applicato a bilancio corrente	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate in C/capitale che finanziano spese correnti	(+)	0,00	0,00	0,00
Accensioni di prestiti che finanziano spese correnti	(+)	0,00	0,00	0,00
Risorse straordinarie		0,00	0,00	0,00
Totale		5.740.500,00	5.707.000,00	5.707.000,00
Uscite				
Spese correnti (Tit.1/U)	(+)	5.520.500,00	5.512.000,00	5.512.000,00
Spese correnti assimilabili a investimenti	(-)	0,00	0,00	0,00
Rimborso di prestiti (Tit.4/U)	(+)	220.000,00	195.000,00	195.000,00
Impieghi ordinari		5.740.500,00	5.707.000,00	5.707.000,00
Disavanzo applicato a bilancio corrente	(+)	0,00	0,00	0,00
Spese investimento assimilabili a spese correnti	(+)	0,00	0,00	0,00
Impieghi straordinari		0,00	0,00	0,00
Totale		5.740.500,00	5.707.000,00	5.707.000,00
Risultato				
Entrate bilancio corrente	(+)	5.740.500,00	5.707.000,00	5.707.000,00
Uscite bilancio corrente	(-)	5.740.500,00	5.707.000,00	5.707.000,00
Avanzo (+) o Disavanzo (-)		0,00	0,00	0,00

3.3 Composizione ed equilibrio del bilancio investimenti

Anche le poste del bilancio degli investimenti sono state separate da quelle di parte corrente, e ciò al fine di garantire l'autonomo finanziamento di questi due comparti, così diversi per origine e finalità. Il bilancio degli interventi in conto capitale si compone dalle entrate e uscite destinate a finanziare l'acquisto, la fornitura o la costruzione di beni o servizi di natura durevole. In tale ambito, è stata rispettata la regola che impone la completa *copertura*, in termini di stanziamento, delle spese previste con altrettante risorse in entrata.

Le spese di investimento, una volta ottenuto il finanziamento, saranno poi registrate negli anni in cui andranno a scadere le singole obbligazioni passive derivanti dal rispettivo contratto o convenzione. Le uscite in conto capitale, di norma, diventano impegnabili solo nell'esercizio in cui è esigibile la corrispondente spesa (principio della competenza potenziata).

I criteri generali seguiti per *imputare la spesa* di investimento sono i seguenti:

- l'intero stanziamento è collocato nel medesimo esercizio solo se è previsto che l'obbligazione passiva, sorta con la chiusura del procedimento amministrativo, diventerà interamente esigibile nello stesso anno;
- se il crono-programma, che definisce lo stato di avanzamento dei lavori, prevede invece che l'opera sarà ultimata in un arco di tempo superiore all'esercizio, è stata applicata la regola che richiede di stanziare tra le spese, con la tecnica del *fondo pluriennale vincolato* (FPV/U) e fino all'esercizio che precede la fine dei lavori, un importo pari alla quota che diventerà esigibile solo in futuro (imputazione in C/esercizi futuri);
- sempre nella stessa ipotesi e salvo eccezioni previste dalla norma, la parte di spesa che si prevede sarà realizzata in ciascun esercizio, facendo così nascere per lo stesso importo un'obbligazione esigibile, è stata attribuita al programma di parte investimento di quello stesso anno.

Per quanto riguarda invece il conseguimento dell'*equilibrio di parte investimenti*, questo è stato raggiunto anche valutando, dove la norma lo consente, l'eventuale applicazione in entrata di una quota dell'avanzo a cui si aggiunge, per effetto della possibile imputazione ad esercizi futuri di spese in C/capitale finanziate da entrate a specifica destinazione, anche dello stanziamento in entrata del corrispondente fondo pluriennale (FPV/E).

I criteri generali riferiti agli investimenti, in particolari casi, sono soggetti a specifiche deroghe previste dalla legge o introdotte dai principi contabili.

Il prospetto mostra le poste che compongono l'equilibrio in C/capitale mentre la composizione analitica dello stesso è riportata nel corrispondente allegato obbligatorio al bilancio, a cui pertanto si rinvia.

Equilibrio bilancio investimenti (Competenza)		Stanzamenti 2017	Stanzamenti 2018	Stanzamenti 2019
Entrate				
Entrate in conto capitale (Tit.4/E)	(+)	805.000,00	240.000,00	140.000,00
Entrate in conto capitale che finanziano spese correnti	(-)	0,00	0,00	0,00
Risorse ordinarie		805.000,00	240.000,00	140.000,00
FPV applicato a finanziamento bilancio investimenti (FPV/E)	(+)	0,00	0,00	0,00
Avanzo applicato a bilancio investimenti	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate correnti che finanziano investimenti	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate da riduzione di attività finanziarie (Tit.5/E)	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate per rid. att. finanziarie assimilabili a movimenti di fondi	(-)	0,00	0,00	0,00
Entrate per accensione di prestiti (Tit.6/E)	(+)	300.000,00	0,00	0,00
Accensioni di prestiti che finanziano spese correnti	(-)	0,00	0,00	0,00
Risorse straordinarie		300.000,00	0,00	0,00
Totale		1.105.000,00	240.000,00	140.000,00
Uscite				
Spese in C/capitale (Tit.2/U)	(+)	1.105.000,00	240.000,00	140.000,00
Spese investimento assimilabili a spesa corrente	(-)	0,00	0,00	0,00
Impieghi ordinari		1.105.000,00	240.000,00	140.000,00
Spese correnti assimilabili a investimenti	(+)	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento di attività finanziarie (Tit.3/U)	(+)	0,00	0,00	0,00
Spese per inc. att. finanziarie assimilabili a movimento di fondi	(-)	0,00	0,00	0,00
Impieghi straordinari		0,00	0,00	0,00
Totale		1.105.000,00	240.000,00	140.000,00
Risultato				
Entrate bilancio investimenti	(+)	1.105.000,00	240.000,00	140.000,00
Uscite bilancio investimenti	(-)	1.105.000,00	240.000,00	140.000,00
Avanzo (+) o Disavanzo (-)		0,00	0,00	0,00

3.4 Previsioni di cassa

Il documento contabile è stato redatto in termini di competenza e di cassa solo per il primo anno del triennio, mentre le previsioni dei due esercizi successivi hanno interessato la sola competenza. Per quanto riguarda gli importi effettivamente stanziati, le previsioni sui flussi monetari sono state stimate considerando l'andamento prevedibile degli incassi e dei pagamenti.

Per quanto riguarda la gestione dei movimenti di cassa, tutti i movimenti relativi agli incassi e pagamenti saranno registrati, oltre che nelle scritture contabili dell'ente, anche nella contabilità del tesoriere, su cui per altro grava l'obbligo di tenere aggiornato il giornale di cassa e di conservare i corrispondenti documenti o flussi informatici giustificativi.

Il prospetto riporta la situazione complessiva che evidenzia il pareggio obbligatorio relativo alle previsioni di competenza ed integrato con l'indicazione dei flussi di cassa previsti (incassi e pagamenti).

Confronto tra competenza e cassa (Stanziamenti)		Competenza 2017	Cassa 2017
Entrate			
Tributi e perequazione	(+)	4.138.000,00	4.757.722,85
Trasferimenti correnti	(+)	529.000,00	647.960,97
Extratributarie	(+)	1.073.500,00	1.350.226,69
Entrate in conto capitale	(+)	805.000,00	3.580.883,98
Riduzione di attività finanziarie	(+)	0,00	0,00
Accensione di prestiti	(+)	300.000,00	738.337,87
Anticipazioni da tesoriere/cassiere	(+)	5.000.000,00	5.000.000,00
Entrate C/terzi e partite giro	(+)	13.620.165,00	13.752.183,40
	Somma	25.465.665,00	29.827.315,76
FPV applicato in entrata (FPV/E)	(+)	0,00	-
Avanzo applicato in entrata	(+)	0,00	-
	Parziale	25.465.665,00	29.827.315,76
Fondo di cassa iniziale	(+)	-	1.272.281,87
	Totale	25.465.665,00	31.099.597,63
Uscite			
Correnti	(+)	5.520.500,00	6.205.610,71
In conto capitale	(+)	1.105.000,00	6.110.960,18
Incremento attività finanziarie	(+)	0,00	0,00
Rimborso di prestiti	(+)	220.000,00	220.000,00
Chiusura anticipazioni da tesoriere/cassiere	(+)	5.000.000,00	5.000.000,00
Spese C/terzi e partite giro	(+)	13.620.165,00	13.563.026,74
	Parziale	25.465.665,00	31.099.597,63
Disavanzo applicato in uscita	(+)	0,00	-
	Totale	25.465.665,00	31.099.597,63
Risultato			
Totale entrate	(+)	25.465.665,00	31.099.597,63
Totale uscite	(-)	25.465.665,00	31.099.597,63
	Risultato competenza	0,00	
	Fondo di cassa finale		0,00

4 ASPETTI DELLA GESTIONE CON ELEVATO GRADO DI RIGIDITÀ

4.1 Rilevanza e significatività di taluni fenomeni

4.2 Costo e dinamica del personale

La spesa per il personale, infatti, con la sua dimensione finanziaria consistente, è il principale fattore di rigidità del bilancio corrente dato che il margine di manovra nella gestione ordinaria si riduce quando il valore di questo parametro tende a crescere. Il costo totale degli stipendi (oneri diretti e indiretti) dipende dal numero e dall'inquadramento dei dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato ed a cui va sommata l'incidenza dell'eventuale quota degli impiegati con contratto a tempo determinato o altro rapporto di lavoro flessibile.

La situazione, come riportata nel prospetto e sulla base delle informazioni al momento disponibili, rispetta i vincoli imposti dalle norme in materia di coordinamento della finanza pubblica e non richiede alcun intervento correttivo con carattere d'urgenza. I possibili provvedimenti migliorativi e/o correttivi, frutto di nuove e ulteriori valutazioni d'insieme, saranno ponderati ed eventualmente adottati solo in seguito al normale svolgimento dell'attività di monitoraggio e controllo sulla gestione.

Personale (Forza lavoro e spesa complessiva)	2017	2018	2019
Forza lavoro (numero)			
Personale previsto (in pianta organica o dotazione organica)	47	47	47
Totale	47	47	47
Dipendenti di ruolo in servizio	38	38	38
Dipendenti non di ruolo in servizio	0	0	0
Totale	38	38	38
Spesa e personale a confronto (importo)			
Spesa per il personale complessiva	1.500.200,00	1.500.200,00	1.500.200,00
Spesa corrente complessiva	5.520.500,00	5.512.000,00	5.512.000,00

4.3 Livello di indebitamento

La contrazione dei mutui, a partire dall'inizio dell'ammortamento e fino alla sua estinzione, comporta il pagamento delle quote annuali per interesse ed il rimborso progressivo del capitale. Questi importi costituiscono, a tutti gli effetti, spese del bilancio corrente da finanziare con altrettante risorse. L'equilibrio corrente si fonda, infatti, sull'accostamento tra le entrate di parte corrente (tributi, trasferimenti correnti, extratributarie) con le uscite della stessa natura (spese correnti e rimborso di prestiti). Trattandosi di un onere che non può essere più modificato, salvo il ricorso a complesse e onerose operazioni di rinegoziazione del prestito, la relativa spesa genera un aumento nel tempo del grado di rigidità del bilancio.

Ne consegue che la politica del ricorso al credito, come modalità di possibile finanziamento delle opere pubbliche previste in bilancio, deve essere ponderata nei suoi risvolti finanziari e contabili, e questo, anche in presenza di una residua disponibilità sul limite massimo degli interessi passivi per mutui e prestiti pagabili dall'ente. Questa analisi ha considerato sia la prospettiva di una possibile espansione futura del ricorso al credito che la valutazione dell'indebitamento in essere sull'attuale equilibrio di bilancio.

La situazione, come riportata nel prospetto e sulla base delle informazioni disponibili, non richiede interventi correttivi con carattere d'urgenza. I possibili provvedimenti migliorativi e/o correttivi saranno ponderati solo in seguito al normale svolgimento dell'attività di monitoraggio e controllo sulla gestione.

Indebitamento complessivo (Consistenza al 31.12)	2017	2018	2019
Consistenza iniziale (01 gennaio)	(+) 3.489.005,71	3.569.005,71	3.374.005,71
Accensione	(+) 300.000,00	0,00	0,00
Rimborso	(-) 220.000,00	195.000,00	195.000,00
Variazioni da altre cause (rettifiche)	(+/-) 0,00	0,00	0,00
Consistenza finale (31 dicembre)	3.569.005,71	3.374.005,71	3.179.005,71

4.4 Esposizione per interessi passivi

Il livello di indebitamento è una componente importante della rigidità del bilancio, dato che gli esercizi futuri dovranno finanziare il maggior onere per il rimborso delle quote annue di interesse e capitale con le normali risorse correnti. L'ente può assumere nuovi mutui o accedere ad altre forme di finanziamento disponibili sul mercato del credito solo se rispetta, in via preventiva, i limiti massimi imposti dal legislatore. L'importo annuale degli interessi passivi, sommato a quello dei mutui, dei prestiti obbligazionari e delle garanzie prestate, infatti, non può superare un determinato valore percentuale delle risorse relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto relativo al penultimo anno precedente a quello in cui viene prevista l'assunzione dei nuovi prestiti. L'ammontare degli interessi passivi è conteggiato al netto dei corrispondenti contributi in conto interessi

eventualmente ottenuti, dato che queste entrate riducono il peso dei nuovi interessi passivi sul corrispondente esercizio (costo economico netto). Anche in questo caso, come per l'indebitamento, l'approfondimento contabile che ha preceduto la stesura definitiva del bilancio ha considerato sia gli effetti di una possibile espansione del ricorso al credito che il peso degli interessi passivi netti sull'equilibrio finanziario.

La situazione, come riportata nel prospetto e sulla base delle informazioni al momento disponibili, non richiede alcun intervento correttivo con carattere d'urgenza. I possibili provvedimenti migliorativi e/o correttivi, frutto di nuove ed ulteriori valutazioni d'insieme, saranno ponderati ed eventualmente adottati solo in seguito al normale svolgimento dell'attività di monitoraggio e controllo sulla gestione.

Esposizione per interessi passivi (Situazione al 31-12)	Previsione			
	2017	2018	2019	
Esposizione massima per interessi passivi				
Entrate penultimo anno precedente				
Tributi e perequazione (Tit.1/E)	(+)	4.186.159,56	4.186.159,56	4.186.159,56
Trasferimenti correnti (Tit.2/E)	(+)	169.692,61	169.692,61	169.692,61
Extratributarie (Tit.3/E)	(+)	929.349,61	929.349,61	929.349,61
Somma		5.285.201,78	5.285.201,78	5.285.201,78
Limite massimo esposizione per interessi passivi				
Percentuale massima di impegnabilità delle entrate		10,00 %	10,00 %	10,00 %
Limite teorico interessi		528.520,18	528.520,18	528.520,18
Esposizione effettiva				
Interessi passivi				
Interessi su mutui	(+)	153.515,00	148.515,00	148.515,00
Interessi su prestiti obbligazionari	(+)	0,00	0,00	0,00
Interessi per debiti garantiti da fideiussione prestata dall'ente	(+)	0,00	0,00	0,00
Interessi passivi		153.515,00	148.515,00	148.515,00
Contributi in C/interessi				
Contributi in C/interessi su mutui e prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
Contributi C/interessi		0,00	0,00	0,00
Esposizione effettiva (interessi passivi al netto contributi)		153.515,00	148.515,00	148.515,00
Verifica prescrizione di legge				
Limite teorico interessi	(+)	528.520,18	528.520,18	528.520,18
Esposizione effettiva (interessi passivi al netto contributi)	(-)	153.515,00	148.515,00	148.515,00
Disponibilità residua per ulteriori interessi passivi		375.005,18	380.005,18	380.005,18
Rispetto del limite		Rispettato	Rispettato	Rispettato

4.5 Partecipazioni in società

La legge attribuisce all'ente la facoltà di gestire i servizi pubblici locali anche per mezzo di società private, direttamente costituite o partecipate, ed indica così un modulo alternativo di gestione rispetto alla classica azienda speciale. La forma societaria adottata, pertanto, al pari del possibile fine lucrativo che di per sé non è in contrapposizione con il perseguimento di uno scopo pubblico, non ha alcun peso per conferire o meno al soggetto operante la natura pubblica. Le modalità di gestione dei servizi sono quindi lasciati alla libera scelta della pubblica amministrazione, seppure nel rispetto di taluni vincoli dettati dall'esigenza di non operare una distorsione nella concorrenza di mercato.

L'acquisizione di una partecipazione, d'altro canto, vincola l'ente per un periodo non breve che si estende oltre l'intervallo temporale previsto dall'attuale programmazione di bilancio. Per questa ragione, le valutazioni poste in sede di stesura della Nota integrativa hanno interessato anche le partecipazioni, con riferimento alla situazione in essere ed ai possibili effetti prodotti da un'espansione del fenomeno sugli equilibri finanziari. In questo ambito, è stata posta particolare attenzione all'eventuale presenza di ulteriori fabbisogni di risorse che possono avere origine dalla condizione economica o patrimoniale degli eventuali rapporti giuridici consolidati.

La situazione, come riportata nel prospetto e sulla base delle informazioni al momento disponibili, non richiede alcun intervento correttivo con carattere d'urgenza. I possibili provvedimenti migliorativi e/o correttivi, frutto di nuove ed ulteriori valutazioni d'insieme, saranno ponderati ed eventualmente adottati solo in seguito al normale svolgimento dell'attività di monitoraggio e controllo sulla gestione.

Partecipazioni possedute dall'Ente	Azioni / quote possedute	Valore totale partecipazione	Cap. sociale partecipata	Quota % dell'Ente
ACQUA NOVARA VCO	0,5693	0,00	7.838.967,00	0 %
CON.SER.VCO	4,404	0,00	2.307.042,00	0 %
DISTRETTO TURISTICO DEI LAGHI	0,37	0,00	81.164,51	0 %
Totale		0,00		

Denominazione	ACQUA NOVARA VCO
Attività svolta	SERVIZIO ACQUEDOTTO E DEPURAZIONE
Denominazione	CON.SER.VCO
Attività svolta	GESTIONE E SMALTIMENTO RIFIUTI
Denominazione	DISTRETTO TURISTICO DEI LAGHI
Attività svolta	TURISMO

4.6 Disponibilità di enti strumentali

Principali enti strumentali dell'Ente

Non ci sono enti strumentali da segnalare

4.7 Costo dei principali servizi offerti al cittadino

La legge sostiene la potestà impositiva autonoma nel campo tariffario, garantendo così che le tasse, i diritti, le tariffe ed i corrispettivi sui servizi di propria competenza restino ancorati al territorio e ai cittadini che li hanno corrisposti. In questo ambito l'ente è tenuto a richiedere agli effettivi beneficiari del servizio una contribuzione, anche a carattere non generalizzato, ad eccezione delle prestazioni gratuite per legge.

A seconda della natura del servizio esiste una diversa articolazione della tariffa ed un sistema selettivo di abbattimento del costo per il cittadino utente.

Nel campo specifico dei servizi a domanda individuale, nella sessione che precede ed accompagna la formazione del bilancio è stata già definita la misura percentuale dei costi complessivi di tutti i servizi che sarà finanziata da tariffe e contribuzioni. Le scelte di politica tariffaria, infatti, rientrano nell'ambito decisionale già richiamato nei principali documenti di programmazione.

Nel contesto e nelle finalità in cui si inserisce la Nota integrativa, pertanto, ci si limita a riepilogare la situazione economico e finanziaria complessiva dei servizi per confermare che l'obbligo di individuare le tariffe e calcolare il grado di copertura dei servizi a domanda individuale, se applicabile nel contesto di questo bilancio, è già stato oggetto di specifico provvedimento.

Con la medesima prospettiva sono stati anche valutati i risvolti finanziari di queste attività svolte in economia ed a favore del singolo cittadino. Particolare attenzione è stata data all'eventuale presenza di sopraggiunte prescrizioni normative o di ulteriori vincoli negli acquisti di beni o servizi che potessero avere effetti negativi sul normale svolgimento delle attività oppure, più in generale, sugli equilibri contabili o di bilancio.

La situazione, come riportata nel prospetto e sulla base delle informazioni al momento disponibili, non richiede alcun intervento correttivo con carattere d'urgenza. I possibili provvedimenti migliorativi e/o correttivi, frutto di nuove ed ulteriori valutazioni d'insieme, saranno ponderati ed eventualmente adottati solo in seguito al normale svolgimento dell'attività di monitoraggio e controllo sulla gestione.

Principali servizi offerti al cittadino (Risultato)	Risultato 2017	Risultato 2018	Risultato 2019
MENSA SCOLASTICA	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
SERVIZI SCOLASTICI	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00
CENTRO ESTIVO	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
ASILO NIDO	-164.300,00	-163.300,00	-163.300,00
Totale	-290.300,00	-289.300,00	-289.300,00

5 ASPETTI FINANZIARI O PATRIMONIALI MONITORATI

5.1 Monitoraggio di fenomeni comparabili nel tempo

Nella prospettiva di agevolare la comparabilità delle informazioni nel tempo, per rendere così individuabili gli andamenti tendenziali, si è cercato, infine, di non stravolgere l'abituale modalità di rappresentazione dei fenomeni e di mantenere costanti, ove possibile, i criteri di valutazione adottati nel passato. L'eventuale cambiamento, giustificato da circostanze eccezionali per frequenza e natura, come nel caso di modifiche alle regole contabili, è stato messo in risalto nei singoli argomenti dalla Nota integrativa interessati dal fenomeno. Una modifica nel criterio di valutazione o di imputazione delle previsioni di bilancio, come nell'accertamento dell'entrata o nell'impegno della spesa, infatti, rendono difficilmente comparabili i diversi esercizi rendendo molto difficoltoso, se non addirittura impossibile, l'analisi sulle tendenze che si sviluppano e si manifestano nell'arco del tempo (rispetto del *principio n.12 - Comparabilità e verificabilità*).

5.3 Avanzo o disavanzo applicato in entrata

Il pareggio generale di bilancio è il risultato dalla corrispondenza tra la somma delle entrate, dell'avanzo di amministrazione e del fondo pluriennale vincolato (FPV/E) eventualmente applicati, a cui si contrappone il totale delle uscite che comprendono anche gli stanziamenti riconducibili al fondo pluriennale vincolato (FPV/U) originati dalle spese la cui imputazione contabile è stata attribuita ad esercizi futuri, diversi dall'anno di competenza. La presenza degli stanziamenti riconducibili al fondo pluriennale vincolato in entrata e uscita è originata dal criterio di imputazione delle poste di bilancio che devono tenere conto del momento in cui diventerà esigibile l'entrata o l'uscita e non più dell'esercizio in cui nasce il procedimento amministrativo, a cui queste poste fanno riferimento.

In particolare, per quanto riguarda il possibile stanziamento tra le entrate del nuovo bilancio dell'avanzo di amministrazione *non vincolato*, si conferma che l'equilibrio complessivo è stato conseguito senza applicare il risultato di amministrazione a destinazione libera, rispettando quindi quanto riportato nel pronunciamento della Corte costituzionale che vieta di costruire il pareggio in sede preventiva tramite l'applicazione dell'avanzo presunto, dato che tale posta non è stata ancora formalmente accertata con il rendiconto.

In sede di approvazione del bilancio, come per altro anche nelle successive variazioni, è invece consentito l'utilizzo della quota presunta del risultato costituita dai fondi vincolati e dalle somme accantonate risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o dal pre-consuntivo di chiusura, mentre l'applicazione a bilancio delle altre componenti del risultato è consentita solo dopo l'avvenuta approvazione del rendiconto.

Per quanto riguarda quest'ultimo aspetto, e più precisamente nell'ipotesi in cui si fosse optato per l'immediato utilizzo della quota vincolata di avanzo presunto, esiste l'obbligo posto a carico dell'organo esecutivo di approvare il prospetto aggiornato con il calcolo del risultato presunto predisposto sulla base di un pre-consuntivo delle entrate e delle spese vincolate. Il termine ordinatorio di questo adempimento di natura formale è il 31 gennaio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce.

In questa ipotesi, se dal prospetto dovesse emergere che la quota vincolata di avanzo presunto è stata applicata al bilancio per un importo superiore al dato ufficiale di consuntivo, o quanto meno, al valore ufficioso di pre-consuntivo, con successiva variazione l'ente sarebbe obbligato a correggere l'iniziale errore di valutazione ridimensionando la quota di risultato vincolato originariamente applicata, e questo, fino alla concorrenza del valore corretto.

Se dal medesimo prospetto, che è tenuto costantemente aggiornato sulla scorta delle informazioni che si perfezionano man mano che ci si avvicina al rendiconto, emerge che il risultato di amministrazione presunto non è nemmeno sufficiente a garantire la riproposizione della quota accantonata, vincolata e destinata agli investimenti, la differenza in difetto deve essere iscritta nel primo esercizio del nuovo bilancio sotto forma di disavanzo dovuto al mancato ripristino del vincolo di destinazione. Questa casistica, ovviamente, non riguarda l'ente pubblico che approva il bilancio dopo avere già deliberato il rendiconto dell'esercizio precedente, situazione nella quale non esiste più alcun margine d'incertezza nella composizione del risultato di amministrazione e delle sue componenti oggetto di vincolo.

Dal punto di vista strettamente operativo, l'eventuale applicazione al primo anno del bilancio triennale della quota dell'avanzo vincolato approvata a rendiconto, ed originata da economie su spese vincolate del bilancio precedente, può essere anche disposta dai responsabili dei servizi competenti oppure, se le modalità comportamentali non sono state definite dal regolamento di contabilità, dal responsabile del servizio finanziario. In entrambi i casi, il provvedimento tecnico di re-imputazione dell'economia vincolata andrà a sostituire la delibera di variazione di bilancio, altrimenti obbligatoria.

Il prospetto mostra la composizione sintetica del risultato di amministrazione presunto applicato a bilancio, conforme a quanto iscritto nella parte entrata del bilancio di previsione ufficiale, a cui pertanto si rinvia.

Avanzo o disavanzo applicato (Corrente e Investimenti)	Stanziamenti		
	2017	2018	2019
Avanzo applicato in entrata			
Avanzo applicato a finanziamento bilancio corrente (+)	0,00	0,00	0,00
Avanzo applicato a finanziamento bilancio investimenti (+)	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00
Disavanzo applicato in uscita			
Disavanzo applicato al bilancio corrente (+)	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00

5.4 Gestione contabile del fondo pluriennale vincolato

Gli impegni finanziati da entrate a specifica destinazione, di parte corrente o investimenti, sono imputati negli esercizi in cui l'obbligazione diventerà esigibile. Questo comporta che lo stanziamento di spesa riconducibile all'originario finanziamento può essere ripartito pro-quota in più esercizi, situazione questa, che se non gestita con una soluzione contabile adeguata, porterebbe alla formazione di una componente di avanzo nell'anno in cui nasce il finanziamento (mancata imputazione dell'impegno) e di disavanzo (assenza del finanziamento della spesa) in quelli immediatamente successivi; e questo, fino alla completa imputazione dell'originaria previsione di spesa. Si tratta di una situazione a cui il legislatore ha cercato di porvi rimedio con una soluzione originale.

La tecnica, che prevede l'impiego del *fondo pluriennale vincolato*, ha proprio lo scopo di fare convivere l'imputazione della spesa secondo questo principio (competenza potenziata) con l'esigenza di evitare la formazione di componenti di avanzo o disavanzo artificiose, e questo, a partire dalla nascita del finanziamento e fino all'esercizio in cui la prestazione connessa con l'obbligazione passiva avrà termine. La normativa in materia contabile estende l'impiego della tecnica del fondo pluriennale anche a casistiche diverse da quelle connesse con spese finanziate da entrate a specifica destinazione, ma solo per limitati casi e circostanze particolari espressamente previste dalla legge. Non si tratta, pertanto, di un criterio generalizzato applicabile a tutte le casistiche di assunzione dell'impegno ma solo ad una cerchia ristretta di situazioni, tutte codificate dalla legge o espressamente regolamentate dai principi contabili, a cui l'ente deve fare riferimento.

Nelle situazioni come quella prospettata, lo stanziamento di spesa di ciascun anno è composto dalla quota di impegno che si prevede formerà oggetto di liquidazione (spesa esigibile nell'esercizio) e di quella la cui liquidazione maturerà solo nel futuro (spesa esigibile in uno qualsiasi degli esercizi successivi), con poche eccezioni richiamate dalla legge. Il legislatore ha quindi voluto evitare sul nascere la formazione di residui passivi che, nella nuova ottica, hanno origine solo da debiti effettivamente liquidi ed esigibili sorti nello stesso esercizio di imputazione contabile. Il fenomeno dell'accumulo progressivo di residui attivi e passivi di incerta esito e collocazione temporale, pertanto, non trova più spazio nel nuovo ordinamento degli enti locali. La soluzione indicata, però, non è esente da difficoltà di gestione.

Venendo ai *criteri adottati per la stesura del documento contabile*, la quota dell'originario impegno che si prevede sarà liquidata nell'esercizio è stata prevista nella normale posta di bilancio delle spese mentre quella che non si tradurrà in debito esigibile in quello stesso esercizio (quota imputabile in C/esercizi futuri) è stata invece collocata nella voce delle uscite denominata *fondo pluriennale vincolato*. L'importo complessivo di questo fondo (FPV/U), dato dalla somma di tutte le voci riconducibili a questa casistica, è stato poi ripreso tra le entrate del bilancio immediatamente successivo (FPV/E) in modo da garantire, sul nuovo esercizio, la copertura della parte dell'originario impegno rinviata al futuro. Viene così ad essere mantenuto in tutti gli anni del bilancio il pareggio tra l'entrata (finanziamento originario oppure fondo pluriennale vincolato in entrata) e la spesa complessiva dell'intervento previsto (somma dell'impegno imputato nell'esercizio di competenza e della parte rinviata al futuro; quest'ultima, collocata nelle poste riconducibili al fondo pluriennale di uscita).

Lo *stanziamento complessivo* delle voci riconducibili al fondo pluriennale in uscita (FPV/U) indica, pertanto, quella parte dell'impegno originario in cui l'esecuzione dell'obbligazione passiva è rinviata, secondo il piano di lavoro previsto (crono programma per gli investimenti o previsione di liquidazione per le spese correnti finanziate da entrate a specifica destinazione) ad esercizi successivi.

Per quanto riguarda invece la *dimensione complessiva* assunta del fondo, questo importo è originato sia dai procedimenti di spesa sorti in esercizi precedenti (componente pregressa del FPV/U) che dalle previsioni di uscita riconducibili all'attuale bilancio (componente nuova del FPV/U). La somma delle due distinte quote indica il valore complessivo del fondo pluriennale al 31/12 di ciascun esercizio.

Il prospetto seguente mostra i *criteri di formazione* del fondo pluriennale vincolato con i conseguenti effetti sugli stanziamenti del primo esercizio, sia in entrata che in uscita, seguito poi dalla dimostrazione dell'avvenuto mantenimento degli *equilibri di bilancio* conseguenti alla tecnica contabile adottata. Questo secondo aspetto (equilibri interni al FPV), visibile nella seconda parte del prospetto, è molto importante perché identifica come, e in quale misura, la tecnica del fondo pluriennale vincolato va ad interagire con gli stanziamenti del bilancio, sia in termini di entrata (finanziamento originario della spesa con entrate a specifica destinazione a cui va a sommarsi la copertura della spesa reimputata tramite l'applicazione in entrata del FPV/E) che di uscita (spesa stanziata sotto forma di FPV/U a cui va a sommarsi l'uscita imputata in modo definitivo sotto forma di impegni di chiusura del procedimento di spesa). Questa situazione, esposta nel prospetto relativamente al solo primo anno del triennio, dal punto di vista della logica contabile, è valida anche per gli esercizi successivi al primo.

Gestione contabile del FPV (Situazione aggiornata)	Esercizio 2017	Esercizio 2018	Esercizio 2019
FPV stanziato a bilancio dei rispettivi esercizi			
Entrate			
Fondo pluriennale vincolato applicato in entrata (FPV/E)	0,00	0,00	0,00
Uscite			
Fondo pluriennale vincolato stanziato in uscita (FPV/U)	0,00	0,00	0,00

5.5 Composizione del fondo pluriennale vincolato

Il fondo pluriennale vincolato è un *saldo finanziario* originato da risorse accertate in anni precedenti ma destinate a finanziare obbligazioni passive che diventeranno esigibili solo in esercizi successivi a quello in cui era sorto l'originario finanziamento. I criteri adottati per individuare le voci che alimentano il fondo sono quelli prescritti dal principio applicato alla contabilità finanziaria potenziata. In particolare, dove le informazioni disponibili lo hanno consentito, si è operata la stima dei tempi di realizzazione dell'intervento di investimento (crono programma) o di parte corrente (previsione di evasione degli ordini o di esecuzione della fornitura di beni o servizi), entrambi finanziati da entrate a specifica destinazione. La spesa la cui esecuzione è attribuibile ad altro esercizio è stata poi ripartita e imputata pro-quota nell'anno in cui si ritiene andrà a maturare la corrispondente obbligazione passiva.

In conseguenza di ciò, la quota di spesa che si ritiene non sarà imputata nell'anno di *perfezionamento del finanziamento* (imputazione rinviata ad esercizi futuri) è stata riportata sia nelle uscite di quell'esercizio, alla voce riconducibile al fondo pluriennale vincolato (FPV/U) che, per esigenze di quadratura contabile, anche nella corrispondente voce di entrata (FPV/E) del bilancio immediatamente successivo. Questo approccio è stato riproposto in tutti gli anni successivi a quello di origine del finanziamento e fino all'ultimazione della prestazione (completa imputazione dell'originario impegno).

La situazione iniziale, come descritta, non è statica ma potrà subire degli *aggiornamenti* nel corso del tempo. Questo si verificherà, ad esempio, quando si dovesse procedere ad una variazione del crono programma (investimenti) con l'anticipazione o il differimento della spesa in esercizi diversi a quelli previsti in origine. Detta modifica, se confermata, sarà recepita e poi formalizzata con una variazione di bilancio, soggetta ad esplicita approvazione dell'organo deliberante, che porterà a ricollocare gli stanziamenti negli anni interessati dall'aggiornamento, con conseguente interessamento anche delle previsioni in uscita (FPV/U) e di entrata (FPV/E) riconducibili al fondo pluriennale vincolato.

La composizione del fondo, determinata a bilancio sulla scorta delle informazioni e delle stime di tempistica (previsione di imputazione della spesa) al momento disponibili, sarà poi soggetta ad un'attenta verifica in sede di riaccertamento a rendiconto, dove ogni posta interessata dal fondo pluriennale sarà attentamente ponderata per arrivare, dopo le eventuali operazioni di cancellazione (economia) e reimputazione (riallocazione temporale della spesa) alla configurazione definitiva. Come ogni altro posta di bilancio, infatti, anche i capitoli interessati dal fondo pluriennale sono soggetti alle normali operazioni di riaccertamento che precedono la stesura del conto consuntivo, e questo, sia in termini di entrata (FPV/E) che di uscita (FPV/U).

Il prospetto mostra la composizione sintetica del fondo mentre il dettaglio è riportato nel corrispondente allegato obbligatorio al bilancio, a cui pertanto si rinvia.

Si evidenzia che, stante l'urgenza di approvare il Bilancio di Previsione triennio 2017/2019 entro il prossimo gennaio 2017, non sono stati quantificati gli stanziamenti, in quanto, in questo momento, sono di oggettiva difficile determinazione. Gli stanziamenti verranno rideterminati entro il prossimo 30 aprile in sede di approvazione del rendiconto di gestione 2016 ed applicati al bilancio triennale 2017/2019 mediante apposita variazione.

Composizione del FPV stanziato in spesa (FPV/U)		Previsione		FPV/U 2017
		FPV/U Tit.1	FPV/U Tit.2	
Num.	Denominazione missione			
1	Servizi generali e istituzionali	0,00	0,00	0,00
2	Giustizia	0,00	0,00	0,00
3	Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	0,00
4	Istruzione e diritto allo studio	0,00	0,00	0,00
5	Valorizzazione beni e attività culturali	0,00	0,00	0,00
6	Poltica giovanile, sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00
7	Turismo	0,00	0,00	0,00
8	Assetto territorio, edilizia abitativa	0,00	0,00	0,00
9	Sviluppo sostenibile e tutela ambiente	0,00	0,00	0,00
10	Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	0,00	0,00
11	Soccorso civile	0,00	0,00	0,00
12	Politica sociale e famiglia	0,00	0,00	0,00
13	Tutela della salute	0,00	0,00	0,00
14	Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00
15	Lavoro e formazione professionale	0,00	0,00	0,00
16	Agricoltura e pesca	0,00	0,00	0,00
17	Energia e fonti energetiche	0,00	0,00	0,00
18	Relazioni con autonomie locali	0,00	0,00	0,00
19	Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00
20	Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00
50	Debito pubblico	0,00	0,00	0,00
60	Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00
FPV stanziato a bilancio corrente (FPV/U) (+)		0,00		0,00
FPV stanziato a bilancio investimenti (FPV/U) (+)			0,00	0,00
Totale FPV/U stanziato				0,00

5.6 Fondo pluriennale vincolato stanziato in entrata

Il fondo pluriennale vincolato è soggetto alla medesima *suddivisione* adottata per il bilancio ufficiale, con la riclassificazione degli interventi tra parte corrente e investimenti, in modo da conservare la stessa destinazione che era stata attribuita all'originario finanziamento. Questa distinzione nelle due componenti interessa sia il fondo applicato in entrata (FPV/E) che quello stanziato in spesa (FPV/U). Per quanto riguarda quest'ultimo, inoltre, l'importo complessivo è ripartito, come ogni altra spesa, nei vari programmi in cui si articola il bilancio.

Altrettanto importante è la suddivisione del fondo collocato in entrata tra le componenti destinate a coprire i corrispondenti stanziamenti di spesa corrente o investimento, riproponendo così la stessa metodologia già utilizzata per evidenziare, nella prima parte del bilancio ufficiale, l'eventuale quota di avanzo di amministrazione applicata al singolo esercizio. Nella sostanza, il fondo pluriennale vincolato riportato tra le entrate contribuisce al pareggio di bilancio nella stessa misura e con la stessa metodologia contabile seguita per stanziare a bilancio il risultato di amministrazione positivo.

Il prospetto mostra la destinazione sintetica del fondo in entrata, suddiviso nella componente corrente ed investimenti, come riportato nel modello ufficiale del bilancio, a cui pertanto si rinvia.

Fondo pluriennale vincolato (FPV/E)		Stanziamenti		
		2017	2018	2019
FPV applicato a finanziamento bilancio corrente (FPV/E)	(+)	0,00	0,00	0,00
FPV applicato a finanziamento bilancio investimenti (FPV/E)	(+)	0,00	0,00	0,00
Totale		0,00	0,00	0,00

5.7 Consistenza del fondo crediti di dubbia esigibilità

Il fondo è costituito per neutralizzare, o quanto meno ridurre, l'impatto negativo sugli equilibri di bilancio generati dalla presenza di situazioni di sofferenza nelle obbligazioni attive. In questo contesto, i crediti di dubbia esigibilità possono essere definiti come "posizioni creditorie per le quali esistono *ragionevoli elementi* che fanno presupporre un difficile realizzo dovuto al simultaneo verificarsi di due distinte circostanze: incapacità di riscuotere e termini di prescrizione non ancora maturati".

La *dimensione iniziale* del fondo crediti dubbi è data dalla somma dell'eventuale componente accantonata con l'ultimo rendiconto (avanzo già vincolato per il finanziamento dei crediti di dubbia esigibilità) integrata da un'ulteriore quota stanziata con l'attuale bilancio, non soggetta poi ad impegno di spesa (risparmio forzoso). Si tratta, pertanto, di coprire con adeguate risorse sia l'ammontare dei vecchi crediti in sofferenza (residui attivi di rendiconto o comunque riferibili ad esercizi precedenti) che i crediti in corso di formazione con l'esercizio entrate (previsioni di entrata del nuovo bilancio).

La *dimensione definitiva* del fondo sarà calcolata solo a rendiconto, una volta disponibili i conteggi finali, e comporterà il congelamento di una quota dell'avanzo di pari importo (avanzo a destinazione vincolata). Nella sostanza, si andrà a costituire uno specifico stanziamento di spesa assimilabile ad un fondo rischi con una

tecnica che non consente di spendere la quota di avanzo corrispondente all'entità del fondo così costituito. Venendo all'attuale bilancio, al fine di favorire la formazione di una quota di avanzo adeguata a tale scopo si è provveduto ad iscrivere tra le uscite una posta non soggetta ad impegno, creando così una componente positiva nel futuro calcolo del risultato di amministrazione (risparmio forzoso). In questo modo, l'eventuale formazione di nuovi residui attivi di dubbia esigibilità (accertamenti dell'esercizio in corso) non produrrà effetti distorsivi sugli equilibri finanziari oppure, in ogni caso, tenderà ad attenuarli.

L'ammontare della voce "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità" dipende dalla dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, dalla loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi esercizi (media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata). Va inoltre sottolineato che le modalità di costruzione degli addendi del rapporto su cui poi è calcolata la media, come anche l'individuazione del quinquennio storico preso in considerazione dalla media, variano a seconda dell'anno in cui l'ente ha adottato per la prima volta i nuovi principi contabili e dall'esistenza, o meno, dei dati definitivi di rendiconto (consuntivo approvato o in corso di approvazione).

Per quanto riguarda il primo aspetto (*addendi della media*) gli incassi considerati nel rapporto sono calcolati:

- negli anni del quinquennio che precede l'adozione dei principi, come somma della competenza e dei residui;
- negli anni che vanno dal primo al quinto anno di adozione dei principi, come incassi di competenza (primo metodo) o come somma degli incassi di competenza e di quelli incassati nell'esercizio successivo su accertamenti dell'esercizio precedente (secondo metodo);
- a partire dal sesto anno, e cioè a regime, come incassi di sola competenza.

Per quanto riguarda invece il secondo aspetto (*individuazione del quinquennio storico*) l'intervallo è il seguente:

- in presenza dei dati del rendiconto, il quinquennio inizia dall'anno che precede quello di bilancio e prosegue poi a ritroso nel tempo, fino a raggiungere il quinto anno;
- in assenza dei dati del rendiconto, il quinquennio inizia invece dal secondo anno precedente a quello del bilancio, e prosegue poi a ritroso fino al quinto anno.

Un'ulteriore variabile è costituita dall'eventuale adozione, da parte dell'ente, del secondo metodo di calcolo degli incassi, situazione questa che fa slittare all'indietro il quinquennio storico di un ulteriore anno.

Riguardo al *tipo di credito* oggetto di accantonamento, la norma lascia libertà di scelta delle tipologie oggetto di accantonamento, che possono essere costituite da aggregati omogenei come da singole posizioni creditorie.

Venendo quindi ai *criteri effettivamente adottati* per la formazione del fondo di questo bilancio, l'importo relativo alla componente stanziata è stata quantificata dopo avere:

- individuato le categorie di entrate che possono dare luogo alla formazione di ulteriori crediti dubbi;
- calcolato, per ciascuna categoria, la media tra incassi in competenza e accertamenti degli ultimi cinque esercizi nei tre tipi di procedimento ammesso, e cioè media semplice, rapporto tra la sommatoria ponderata degli incassi rispetto alla somma degli accertamenti di ciascun anno ponderati con i medesimi pesi indicati per gli incassi e, infine, media ponderata del rapporto tra incassi e accertamenti registrato in ciascun anno;
- scelto, tra le tre possibilità ammesse, la modalità di calcolo della media utilizzata per ciascuna tipologia di entrata oppure, indistintamente, per tutte le tipologie.
- determinata la media, ove ammesso, con i due metodi di quantificazione degli incassi previsti dalla norma (riscossioni di competenza o incassi di competenza sommati agli incassi dell'esercizio successivo effettuati su accertamenti dell'anno precedente).

Per le entrate che negli esercizi precedenti all'adozione dei nuovi principi erano state *accertate per cassa*, si è invece valutata la possibilità di derogare al principio generare, come per altro ammesso, calcolando il fondo sulla base di dati extra-contabili in luogo dei criteri normali. In questo caso, infatti, gli accertamenti iscritti in contabilità negli anni del quinquennio considerati per il calcolo della media non riportano tutti i crediti verso i debitori ma solo la quota effettivamente incassata in quell'esercizio. In altri termini, con il procedimento extra contabile si va a ricostruire l'entità effettiva dei crediti che erano sorti in ciascun anno, includendo nei rispettivi conteggi, oltre al movimento di cassa, anche la quota che non era stata incassata pur costituendo un credito verso terzi (ricostruzione extra contabile dell'ammontare effettivo del credito verso terzi di ciascun esercizio).

Il quadro di riepilogo mostra la composizione sintetica del fondo mentre il dettaglio (suddivisione del fondo per titoli e tipologie) è riportata nel corrispondente allegato al bilancio (allegato c), a cui pertanto si rinvia.

La situazione, come riportata nel prospetto e sulla base delle informazioni al momento disponibili, non richiede alcun intervento correttivo con carattere d'urgenza. I possibili provvedimenti migliorativi e/o correttivi, frutto di nuove ed ulteriori valutazioni d'insieme, saranno ponderati ed eventualmente adottati solo in seguito al normale svolgimento dell'attività di monitoraggio e controllo sulla gestione.

Accantonamento fondo crediti dubbia esigibilità (Consistenza)	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019
Tributi e perequazione	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00
Entrate extratributarie	45.000,00	45.000,00	45.000,00
Entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale	95.000,00	95.000,00	95.000,00

Denominazione	Tributi e perequazione	
Contenuto e valutazioni	Contenuto Tributi	
Importo	2017	50.000,00
	2018	50.000,00
	2019	50.000,00

Denominazione	Trasferimenti correnti	
Contenuto e valutazioni	Contenuto Trasferimenti	
Importo	2017	0,00
	2018	0,00
	2019	0,00

Denominazione	Entrate extratributarie	
Contenuto e valutazioni	Contenuto Extratributarie	
Importo	2017	45.000,00
	2018	45.000,00
	2019	45.000,00

Denominazione	Entrate in conto capitale	
Contenuto e valutazioni	Contenuto Conto capitale	
Importo	2017	0,00
	2018	0,00
	2019	0,00

Denominazione	Riduzione di attività finanziarie	
Contenuto e valutazioni	Contenuto Riduzione	
Importo	2017	0,00
	2018	0,00
	2019	0,00

5.8 Accantonamenti in fondi rischi

La tecnica del risparmio forzoso, ottenuta con l'inserimento nel bilancio di specifiche poste non soggette poi ad impegno, produce una componente positiva nel calcolo del risultato di amministrazione del medesimo esercizio. Questo importo, qualificato come "*componente accantonata*", può essere destinato a formare altri tipi di fondi rischi destinati a coprire eventi la cui tempistica e dimensione finanziaria non è sempre ben definita, come nel caso delle spese per cause legali pendenti, contenziosi legali e sentenze non ancora esecutive o all'indennità di fine mandato.

Per quanto riguarda il primo aspetto, è stata fatta una ricognizione complessiva sul contenzioso legale tuttora in essere, quantificato l'onere presunto di chiusura per poi provvedere, ove la soluzione è stata ritenuta necessaria ed i fondi già accantonati non adeguati o sufficienti al fabbisogno stimato, a stanziare in spesa ulteriori risorse non impegnabili. In casistiche come questa, la norma consente di accantonare il presunto fabbisogno di spesa in un unico esercizio o di ripartirlo in due o più annualità, e ciò al fine di attenuare l'iniziale impatto finanziario.

Relativamente alla seconda casistica, è stata valutata l'opportunità di creare un fondo rischi per fronteggiare eventuali spese per indennità di fine mandato, con possibile imputazione su uno o più esercizi del bilancio, compreso quello di chiusura del percorso amministrativo.

Il quadro di riepilogo è stato predisposto prendendo in considerazione i dati contabili ed extra contabili più aggiornati al momento disponibili.

La situazione, come riportata nel prospetto e sulla base delle informazioni reperibili, non richiede alcun intervento correttivo con carattere d'urgenza. I possibili provvedimenti migliorativi e/o correttivi, frutto di nuove ed ulteriori valutazioni d'insieme, saranno ponderati ed eventualmente adottati solo in seguito al normale svolgimento dell'attività di monitoraggio e controllo sulla gestione.

Accantonamento in fondo rischi (Consistenza)	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019
Fondo rischi per spese legali	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Fondo spese per indennità di fine mandato	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Altro	500,00	500,00	500,00
Totale	3.500,00	3.500,00	3.500,00

Denominazione	Fondo rischi per spese legali	
Contenuto e valutazioni		
Importo	2017	1.500,00
	2018	1.500,00
	2019	1.500,00

Denominazione	Fondo spese per indennità di fine mandato	
Contenuto e valutazioni		
Importo	2017	1.500,00
	2018	1.500,00
	2019	1.500,00

Denominazione	Altro	
Contenuto e valutazioni		
Importo	2017	500,00
	2018	500,00
	2019	500,00

5.9 Obiettivo di finanza pubblica

Il mantenimento nel tempo dell'equilibrio nei conti della finanza pubblica è un obiettivo primario dello Stato a cui concorrono tutti gli enti. La dimensione demografica, infatti, non è rilevante. In sede di bilancio, il vincolo consiste nel raggiungimento di un saldo di competenza non negativo (obiettivo di saldo) tra le entrate e le spese finali, con alcuni correttivi validi per i singoli esercizi del triennio (deroghe specifiche). Lo stesso obiettivo deve essere poi garantito anche a rendiconto. In caso contrario, scatta la penalizzazione con la una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o di solidarietà e l'ente, inoltre, non potrà impegnare spese correnti in misura superiore a quelle dell'anno precedente, ricorrere all'indebitamento per gli investimenti; procedere ad assunzioni di qualsiasi titolo e dovrà ridurre i compensi del sindaco e degli assessori a suo tempo in carica.

La situazione, come riportata nel prospetto e sulla base delle informazioni disponibili, non richiede interventi correttivi. I possibili provvedimenti migliorativi e/o correttivi, frutto di nuove valutazioni d'insieme, saranno ponderati ed eventualmente adottati in seguito al normale svolgimento dell'attività di controllo sulla gestione.

Obiettivo di finanza pubblica	Previsione			
	2017	2018	2019	
Composizione entrate				
Tributi (Tit.1/E)	(+)	4.138.000,00	4.138.000,00	4.138.000,00
Trasferimenti correnti (Tit.2/E)	(+)	529.000,00	514.500,00	514.500,00
Extratributarie (Tit.3/E)	(+)	1.073.500,00	1.054.500,00	1.054.500,00
Entrate in conto capitale (Tit.4/E)	(+)	805.000,00	240.000,00	140.000,00
Riduzione att. finanziarie (Tit.5/E)	(+)	0,00	0,00	0,00
Acquisizione spazi finanziari	(+)	0,00	0,00	0,00
Totale		6.545.500,00	5.947.000,00	5.847.000,00
Composizione uscite				
Spese correnti (Tit.1/U) al lordo del relativo FPV/U	(+)	5.520.500,00	5.512.000,00	5.512.000,00
Spese in conto capitale (Tit.2/U) al lordo del relativo FPV/U	(+)	1.105.000,00	240.000,00	140.000,00
Incremento att. finanziarie (Tit.3/U)	(+)	0,00	0,00	0,00
FPV stanziato a bilancio corrente (FPV/U)	(-)	0,00	0,00	0,00
FPV stanziato a bilancio investimenti (FPV/U)	(-)	0,00	0,00	0,00
Fondo crediti dubbia esigibilità (FCDE)	(-)	95.000,00	95.000,00	95.000,00
Fondo spese e rischi futuri	(-)	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Cessione spazi finanziari	(+)	0,00	0,00	0,00
Totale		6.527.000,00	5.653.500,00	5.553.500,00
Saldo previsto				
Entrate finali (ai fini obiettivo finanza pubblica)	(+)	6.545.500,00	5.947.000,00	5.847.000,00
Spese finali (ai fini obiettivo finanza pubblica)	(-)	6.527.000,00	5.653.500,00	5.553.500,00
Parziali		18.500,00	293.500,00	293.500,00
Spazi finanziari (patto regionale)	(+/-)	0,00	0,00	0,00
Spazi finanziari (patto nazionale orizzontale)	(+/-)	0,00	0,00	0,00
Saldo		18.500,00	293.500,00	293.500,00

6 CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE ENTRATE

6.1 Stanziamenti di entrata e attendibilità delle previsioni

Le previsioni degli stanziamenti sono sostenute da un'analisi di tipo storico e programmatico oppure, in mancanza di dati sufficienti, da altri parametri obiettivi di riferimento, e ciò al fine di rendere affidabili tutti i documenti così predisposti (attendibilità).

Gli stanziamenti di entrata sono stati valutati anche in base ai rispettivi andamenti storici ed ai riflessi che su di essi assumono gli impegni pluriennali, per cui risultano coerenti con gli obiettivi programmati e sono compatibili con il mantenimento nel tempo degli equilibri di bilancio.

Il prospetto seguente mostra il riepilogo dell'entrata per titoli, in sintonia con quanto riportato nella prima parte del bilancio ufficiale.

Le note sviluppate nei successivi argomenti (tributi, trasferimenti correnti, entrate extratributarie, entrate in c/capitale, riduzione di attività finanziarie, accensione di prestiti e anticipazioni da tesoriere/cassiere) andranno invece ad analizzare i criteri seguiti per quantificare gli importi dei diversi tipi di entrata ed attribuire gli stanziamenti, così ottenuti, ai rispettivi esercizi di competenza.

Entrate competenza (Riepilogo titoli)	Stanziamenti 2017	Stanziamenti 2018	Stanziamenti 2019
FPV applicato in entrata (FPV/E)	0,00	0,00	0,00
Avanzo applicato in entrata	0,00	0,00	0,00
	Parziale	0,00	0,00
1 Tributi e perequazione	4.138.000,00	4.138.000,00	4.138.000,00
2 Trasferimenti correnti	529.000,00	514.500,00	514.500,00
3 Entrate extratributarie	1.073.500,00	1.054.500,00	1.054.500,00
4 Entrate in conto capitale	805.000,00	240.000,00	140.000,00
5 Riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
6 Accensione di prestiti	300.000,00	0,00	0,00
7 Anticipazioni da tesoriere/cassiere	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
	Parziale (finanziamento impieghi)	11.845.500,00	10.947.000,00
9 Entrate C/terzi e partite di giro	13.620.165,00	13.620.165,00	13.620.165,00
	Totale	25.465.665,00	24.567.165,00
		24.467.165,00	

6.2 Tributi

Le risorse di questa natura comprendono le imposte, tasse e tributi similari (Tip.101/E), le compartecipazioni di tributi (Tip.104/E), i fondi perequativi delle amministrazioni centrali (Tip.301/E) o della regione e/o provincia autonoma (Tip.302/E). Per questo tipo di entrate, ma solo in casi particolari, la norma contabile consente di adottare dei criteri di registrazione, e quindi di previsione, diversi dal principio generale che prescrive l'imputazione dell'obbligazione giuridicamente perfezionata all'esercizio in cui il credito diventerà realmente esigibile.

In particolare, ed entrando quindi nello specifico:

- *Tributi*. I ruoli ordinari sono stati stanziati nell'esercizio di formazione, fermo restando il possibile accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità di una quota percentuale del gettito stimato; per quest'ultimo aspetto, si rinvia allo specifico argomento della Nota integrativa. Con riferimento ai ruoli emessi prima dell'entrata in vigore dei nuovi principi e nella sola ipotesi in cui l'ente abbia già iniziato a contabilizzare queste entrate per cassa (accertamento sull'incassato invece che per l'intero ammontare del ruolo) ci si può avvalere di una specifica deroga che consente di applicare il precedente criterio di cassa in luogo del nuovo, e questo, fino all'esaurimento delle poste pregresse;
- *Sanzioni ed interessi correlati ai ruoli coattivi*. Qualunque sia la data della loro effettiva emissione (pregressi o futuri), saranno accertate per cassa per cui la previsione del bilancio tiene conto di questa deroga al principio;
- *Tributi riscossi dallo stato o da altra amministrazione pubblica*. Saranno accertati nell'esercizio in cui l'ente pubblico erogatore avrà provveduto ad adottare, nel proprio bilancio, l'atto amministrativo di impegno della corrispondente spesa. La previsione, di conseguenza, adotta lo stesso criterio e colloca l'entrata nell'esercizio in cui presumibilmente si verificherà questa condizione;
- *Tributi riscossi per autoliquidazione dei contribuenti*. Possono essere accertati, e quindi previsti nel documento contabile triennale, sulla base delle riscossioni che si stima saranno effettuate entro la chiusura del rendiconto oppure, in alternativa, sulla base dei presumibili accertamenti effettuati sul rispettivo esercizio di competenza e per un importo non superiore a quello che sarà comunicato dal competente dipartimento delle finanze, od altro organo centrale o periferico del governo.

Il prospetto mostra la composizione sintetica delle entrate tributarie mentre il dettaglio è riportato nel bilancio ufficiale (entrate per tipologia) o nell'eventuale modello che riclassifica gli stessi importi in base al piano dei conti finanziario, a cui pertanto si rinvia.

Tit.1/E Correnti tributaria, contributiva e perequativa	Stanziamenti 2017	Stanziamenti 2018	Stanziamenti 2019
101 Imposte, tasse e proventi assimilati	3.750.000,00	3.750.000,00	3.750.000,00
104 Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00
301 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	388.000,00	388.000,00	388.000,00
302 Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00	0,00	0,00
Totale	4.138.000,00	4.138.000,00	4.138.000,00

6.3 Trasferimenti correnti

Le previsioni di bilancio, con poche eccezioni riportate di seguito ed in corrispondenza delle singole tipologie, sono state formulate applicando il principio della competenza potenziata che richiede, come regola generale, di imputare l'entrata nell'esercizio in cui l'obbligazione giuridica diventerà esigibile. Appartengono a questo genere di entrata i trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche (Tip.101/E), da famiglie (Tip.102/E), da imprese (Tip.103/E), da istituzioni sociali private al servizio delle famiglie (Tip.104/E) ed i trasferimenti dall'unione europea e dal resto del mondo (Tip.105/E).

In particolare, ed entrando quindi nello specifico:

- *Trasferimenti da PA, famiglie, imprese, istituzioni private.* Sono stati previsti, di norma, negli esercizi in cui si ritiene diventerà esigibile l'obbligazione giuridica posta a carico del soggetto concedente;
- *Trasferimenti UE.* Questo genere di entrata, suddivisa nella quota a carico dell'unione europea e in quella eventualmente co-finanziata a livello nazionale, sarà accertabile solo nel momento in cui la commissione europea dovesse decidere di approvare il corrispondente intervento. Con questa premessa, lo stanziamento sarà allocato negli esercizi interessati dagli interventi previsti dal corrispondente cronoprogramma. L'eccezione è rappresentata dalla possibile erogazione di acconti rispetto all'effettiva progressione dei lavori, condizione questa che farebbe scattare l'obbligo di prevedere l'entrata, con il relativo accertamento, nell'esercizio di accredito dell'incasso anticipato.

Per quanto concerne, in particolare, i trasferimenti da altre pubbliche amministrazioni, l'esigibilità coincide con l'atto di impegno dell'amministrazione concedente. La previsione di entrata, pertanto, colloca lo stanziamento nell'esercizio in cui si prevede sarà adottato il provvedimento di concessione, compatibilmente con la possibilità di reperire in tempo utile le informazioni necessarie alla corretta imputazione.

Il prospetto mostra la composizione sintetica dei trasferimenti correnti mentre il dettaglio è riportato nel bilancio ufficiale (entrate per tipologia) o nell'eventuale modello che riclassifica gli stessi importi in base al piano dei conti finanziario, a cui pertanto si rinvia.

Tit.2/E Trasferimenti correnti	Stanziamenti 2017	Stanziamenti 2018	Stanziamenti 2019
101 Da Amministrazioni pubbliche	529.000,00	514.500,00	514.500,00
102 Da Famiglie	0,00	0,00	0,00
103 Da Imprese	0,00	0,00	0,00
104 Da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00
105 Dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00
Totale	529.000,00	514.500,00	514.500,00

6.4 Entrate extratributarie

Rientra in questo titolo la vendita di beni e servizi che derivano dalla gestione dei beni (Tip.100/E), i proventi dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità o degli illeciti (Tip.200/E), gli interessi attivi (Tip.300/E), le altre entrate da redditi da capitale (Tip.400/E) ed i rimborsi e altre entrate correnti (Tip.500/E).

Le previsioni di bilancio, con rare eccezioni riportate di seguito in corrispondenza delle singole tipologie, sono state formulate applicando il principio della competenza potenziata che richiede, come regola generale, di imputare l'entrata nell'esercizio in cui l'obbligazione giuridica diventerà esigibile.

In particolare, ed entrando quindi nello specifico:

- *Gestione dei servizi pubblici.* I proventi sono stati previsti nell'esercizio in cui servizio sarà effettivamente reso all'utenza, criterio seguito anche nel caso in cui la gestione sia affidata a terzi;
- *Interessi attivi.* Sono stati previsti nell'esercizio in cui l'obbligazione giuridica risulterà esigibile, applicando quindi il principio generale. L'accertamento degli interessi di mora, diversamente dal caso precedente, segue invece il criterio di cassa per cui le entrate di questa natura sono stanziabili solo nell'esercizio in cui si stima avverrà l'incasso;
- *Gestione dei beni.* Le risorse per locazioni o concessioni, che di solito garantiscono un gettito pressoché costante negli anni, sono state di previste come entrate di parte corrente nell'esercizio in cui il credito diventerà esigibile, applicando quindi la regola generale. Anche le entrate da concessioni pluriennali, che non garantiscono accertamenti costanti negli esercizi e che costituiscono, pertanto, risorse di natura non ricorrente, sono state previste con il medesimo criterio e prevalentemente destinate, in virtù della loro natura, al finanziamento di investimenti.

Il prospetto mostra la composizione sintetica delle entrate extratributarie mentre il dettaglio è riportato nel bilancio ufficiale (entrate per tipologia) o nell'eventuale modello che riclassifica gli stessi importi in base al piano dei conti finanziario, a cui pertanto si rinvia.

Tit.3/E Entrate extratributarie	Stanziamenti 2017	Stanziamenti 2018	Stanziamenti 2019
100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	753.000,00	749.000,00	749.000,00
200 Proventi dall'attività di controllo e repressione irregolarità e illeciti	105.000,00	100.000,00	100.000,00
300 Interessi attivi	500,00	500,00	500,00
400 Altre entrate da redditi da capitale	9.000,00	9.000,00	9.000,00
500 Rimborsi e altre entrate correnti	206.000,00	196.000,00	196.000,00
Totale	1.073.500,00	1.054.500,00	1.054.500,00

6.5 Entrate in conto capitale

Le risorse di questo genere, salvo deroghe espressamente autorizzate dalla legge, sono destinate al finanziamento degli acquisti di beni o servizi durevoli (investimenti), rendendo così effettivo il vincolo di destinazione dell'entrata alla copertura di una spesa della stessa natura. Sono comprese in questo titolo i tributi in conto capitale (Tip.100/E), i contributi agli investimenti (Tip.200/E), i trasferimenti in conto capitale (Tip.300/E), le entrate da alienazione di beni materiali e immateriali (Tip.400/E), a cui va aggiunta la voce residuale delle altre entrate in conto capitale (Tip.500/E).

Le previsioni di bilancio, con poche eccezioni riportate di seguito ed in corrispondenza delle singole tipologie, sono state formulate applicando il principio della competenza finanziaria potenziata che richiede, come regola generale, di imputare l'entrata nell'esercizio in cui l'obbligazione giuridica diventerà esigibile. Questo criterio è stato adottato per ciascun anno del triennio autorizzatorio. In particolare, ed entrando quindi nello specifico, le entrate che derivano da:

- *Trasferimenti in conto capitale.* Sono state previste, di norma, negli esercizi in cui si ritiene diventerà esigibile l'obbligazione giuridica posta a carico del soggetto concedente (criterio generale). Nel caso di trasferimenti in conto capitale da altri enti pubblici, è richiesta la concordanza tra l'esercizio di impegno del concedente e l'esercizio di accertamento del ricevente, purché la relativa informazione sia messa a disposizione dell'ente ricevente in tempo utile;
- *Alienazioni immobiliari.* Il diritto al pagamento del corrispettivo, di importo pari al valore di alienazione del bene stabilito dal contratto di compravendita, si perfeziona nel momento del rogito con la conseguenza che la relativa entrata è stanziabile nell'esercizio in cui si prevede verrà a concretizzarsi questa condizione. L'eventuale presenza dei beni nel piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, unitamente alla possibile indicazione della modalità di pagamento del corrispettivo (immediata o rateizzata), sono elementi importanti che sono stati ripresi per consentire l'esatta attribuzione dell'entrata al rispettivo esercizio;
- *Alienazione di beni o servizi non immobiliari.* L'obbligazione giuridica attiva nasce con il trasferimento della proprietà del bene, con la conseguenza che l'entrata sarà accertata, e quindi prevista in bilancio, nell'esercizio in cui sorge il diritto per l'ente a riscuotere il corrispettivo, e questo, in base a quanto stabilito dal contratto di vendita;
- *Cessione diritti superficie.* La previsione relativa al canone conseguente all'avvenuta cessione del diritto di superficie, sorto in base al corrispondente rogito notarile, è stanziata negli esercizi in cui verrà a maturare il diritto alla riscossione del credito (obbligazione pecuniaria). Lo stesso criterio si applica sia agli atti di cessione già sottoscritti, e quindi accertati prima della stesura di questo bilancio, che a quelli futuri previsti nel periodo considerato dalla programmazione triennale;
- *Concessione di diritti patrimoniali.* Anche l'entrata prevista per la concessione di diritti su beni demaniali o patrimoniali, conseguenti all'avvenuta emanazione dei relativi atti amministrativi, è stanziata negli esercizi in cui verrà a maturare il diritto alla riscossione del relativo credito (principio generale). Lo stesso criterio è stato applicato sia nel caso di cessioni sottoscritte nel passato che nell'ipotesi di nuovi contratti di concessione, il cui perfezionamento sia previsto nel triennio entrante;
- *Permessi di costruire (oneri di urbanizzazione).* In questo caso, i criteri applicati cambiano al variare della natura del cespite. L'entrata che ha origine dal rilascio del permesso, essendo di regola immediatamente esigibile, è stata prevista nell'esercizio in cui sarà materialmente rilasciata, ad eccezione delle eventuali rateizzazioni accordate. La seconda quota, collegata invece all'avvenuta ultimazione dell'opera, è imputabile nell'esercizio in cui sarà effettivamente riscossa (applicazione del principio di cassa, ammesso solo se espressamente previsto dalla norma, come in questo caso) per cui l'eventuale stanziamento, se previsto, è stato imputato applicando il medesimo criterio.

Il prospetto mostra la composizione sintetica delle entrate in conto capitale mentre il dettaglio è riportato nel bilancio ufficiale (entrate per tipologia) o nell'eventuale modello che riclassifica gli stessi importi in base al piano dei conti finanziario, a cui pertanto si rinvia.

Tit.4/E Entrate in conto capitale	Stanziamenti 2017	Stanziamenti 2018	Stanziamenti 2019
100 Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00
200 Contributi agli investimenti	395.000,00	0,00	0,00
300 Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00
400 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	40.000,00	40.000,00	40.000,00
500 Altre entrate in conto capitale	370.000,00	200.000,00	100.000,00
Totale	805.000,00	240.000,00	140.000,00

6.6 Riduzione di attività finanziarie

Il titolo include l'alienazione di attività finanziarie (Tip.100/E), la riscossione di crediti a breve (Tip.200/E), a

medio e lungo termine (Tip. 300/E) oltre la voce residuale (Tip.400/E). Questi stanziamenti, ove previsti, sono imputati nell'esercizio in cui si prevede che l'obbligazione diventerà esigibile. In questo caso, pertanto, e senza la presenza di specifiche deroghe, si applica il principio generale della competenza potenziata.

Per quanto riguarda il contenuto delle operazioni da cui hanno poi origine le previsioni di entrata, movimenti che sono di norma associati ad analoghe operazioni presenti nel versante delle spese, si rimanda a quanto riportato nel corrispondente argomento delle uscite (acquisizione di attività finanziarie).

Il prospetto mostra la composizione sintetica delle riduzioni di attività finanziarie mentre il dettaglio è riportato nel bilancio ufficiale (entrate per tipologia) o nell'eventuale modello che riclassifica gli stessi importi in base al piano dei conti finanziario, a cui pertanto si rinvia.

Tit.5/E Entrate da riduzione di attività finanziarie	Stanziamenti 2017	Stanziamenti 2018	Stanziamenti 2019
100 Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
200 Riscossione di crediti a breve termine	0,00	0,00	0,00
300 Riscossione di crediti a medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00
400 Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00

6.7 Accensione di prestiti

Queste previsioni, con poche eccezioni riportate di seguito e in corrispondenza delle varie tipologie, sono state formulate applicando il principio generale della competenza che richiede di imputare l'entrata nell'esercizio in cui l'obbligazione diventerà esigibile. Rientrano in questo ambito gli stanziamenti per l'emissione di obbligazioni (Tip.100/E), l'accensione di prestiti a breve (Tip.200/E), l'accensione di mutui e altri finanziamenti a medio e lungo (Tip.300/E) ed altre forme residuali (Tip.400/E). In particolare, ed entrando quindi nello specifico:

- *Assunzione di prestiti*. L'accensione di mutui passivi e le operazioni ad essa assimilate, se prevista nel bilancio triennale, è stata imputata negli esercizi in cui si ritiene che la somma oggetto del prestito diventerà effettivamente esigibile. Si tratta, pertanto, del momento in cui il soggetto finanziatore renderà materialmente disponibile il finanziamento in esecuzione a quanto previsto dal relativo contratto;

Il prospetto mostra la composizione sintetica delle accensioni di prestiti mentre il dettaglio è riportato nel bilancio ufficiale (entrate per tipologia) o nell'eventuale modello che riclassifica gli stessi importi in base al piano dei conti finanziario, a cui pertanto si rinvia.

Tit.6/E Accensione di prestiti	Stanziamenti 2017	Stanziamenti 2018	Stanziamenti 2019
100 Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00
200 Accensione prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00
300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio e lungo termine	300.000,00	0,00	0,00
400 Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00
Totale	300.000,00	0,00	0,00

6.8 Anticipazioni

Questo titolo comprende le sole anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere (Tip.100/E). La previsione, ove presente nel corrispondente aggregato, indica la dimensione complessiva delle aperture di credito che potrebbero essere erogate dal tesoriere su specifica richiesta dell'ente, operazioni poi contabilizzate in bilancio. Si tratta di movimenti che non costituiscono, nella formulazione adottata per la contabilità finanziaria della pubblica amministrazione, un vero e proprio debito dell'ente, essendo destinati a fronteggiare temporanee esigenze di liquidità che saranno estinte entro la fine dell'anno. L'eventuale previsione di entrata, a cui si deve contrapporre altrettanto stanziamento in uscita (chiusura di anticipazioni), indica la stima dell'ammontare massimo dell'anticipazione che l'ente può legittimamente utilizzare in ciascuno degli esercizi. Il criterio di previsione adottato, al pari di quello della successiva imputazione contabile, è quello a carattere generale che attribuisce lo stanziamento all'esercizio in cui l'obbligazione giuridica andrà a perfezionarsi, diventando così effettivamente esigibile.

Il prospetto mostra la composizione sintetica delle anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere mentre il dettaglio è riportato nel bilancio ufficiale (entrate per tipologia) o nell'eventuale modello che riclassifica gli stessi importi in base al piano dei conti finanziario, a cui pertanto si rinvia.

Tit.7/E Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	Stanziamenti 2017	Stanziamenti 2018	Stanziamenti 2019
100 Anticipazioni tesoriere/cassiere	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
Totale	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00

7 CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE USCITE

7.1 Stanziamenti di uscita e sostenibilità delle previsioni

Come per le entrate, anche le previsioni sulle uscite sono la conseguenza di una valutazione sui flussi finanziari, talvolta integrata anche da considerazioni di tipo economico. Sono state prese in considerazione solo le operazioni che si svolgeranno nel periodo di riferimento.

Le stime sulle uscite sono state precedute da un'analisi di tipo storico e programmatico ed accompagnate, ove ritenuto necessario, anche da altri parametri obiettivi di riferimento, e questo, al fine di rendere affidabili i documenti così predisposti.

Gli importi sono stati previsti con un adeguato grado di precisione pur preventivando, durante la gestione futura, il ricorso a possibili adattamenti. Il bilancio, infatti, essendo per sua natura "di previsione" non può essere costruito come un sistema articolato di documenti immutabili. Un simile approccio, che negherebbe l'evidente complessità della gestione e produrrebbe una rigidità eccessiva nella gestione, è poco realistico ed è quindi controproducente.

Il prospetto mostra il riepilogo della spesa per titoli, in sintonia con quanto riportato nella seconda parte del bilancio ufficiale, mentre le note descrittive associate a ciascun argomento, sviluppate di seguito, espongono i criteri adottati per attribuire la spesa ai rispettivi esercizi.

Uscite competenza (Riepilogo titoli)		Stanziamenti 2017	Stanziamenti 2018	Stanziamenti 2019
Disavanzo applicato in uscita		0,00	0,00	0,00
Parziale		0,00	0,00	0,00
1	Correnti	5.520.500,00	5.512.000,00	5.512.000,00
2	In conto capitale	1.105.000,00	240.000,00	140.000,00
3	Incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
4	Rimborso di prestiti	220.000,00	195.000,00	195.000,00
5	Chiusura anticipazioni da tesoriere/cassiere	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
Parziale (impieghi)		11.845.500,00	10.947.000,00	10.847.000,00
7	Spese conto terzi e partite di giro	13.620.165,00	13.620.165,00	13.620.165,00
Totale		25.465.665,00	24.567.165,00	24.467.165,00

7.2 Spese correnti

Le uscite di questa natura comprendono i redditi da lavoro dipendente (Macro.101/U), le imposte e tasse (Macro.102/U), l'acquisto di beni e servizi (Macro.103/U), i trasferimenti correnti (Macro.104/U), gli interessi passivi (Macro.107/U), le spese per redditi da capitale (Macro.108/U), i rimborsi e le poste correttive delle entrate (Macro.109/U) a cui vanno aggiunte, come voce residuale, le altre spese correnti (Macro.110/U). In taluni casi, la norma contabile consente di adottare dei criteri di registrazione, e quindi di previsione, diversi dal principio generale che prescrive l'imputazione dell'obbligazione giuridicamente perfezionata nell'esercizio in cui l'uscita diventerà esigibile. In particolare, ed entrando quindi nello specifico:

- *Trattamenti fissi e continuativi (personale)*. Questa previsione, legata a voci con una dinamica salariale predefinita dalla legge o dalla contrattazione collettiva nazionale, è stata stanziata nell'esercizio in cui è prevista la relativa liquidazione e questo, anche nel caso di personale comandato eventualmente pagato dall'ente che beneficia della prestazione. In quest'ultima circostanza, il relativo rimborso è previsto nella corrispondente voce di entrata;
- *Rinnovi contrattuali (personale)*. La stima del possibile maggior esborso, compresi gli oneri riflessi a carico dell'ente e quelli che derivano dagli eventuali effetti retroattivi, è imputabile all'esercizio di sottoscrizione del contratto collettivo, salvo che quest'ultimo non preveda il differimento nel tempo degli effetti economici;
- *Trattamento accessorio e premiante (personale)*. Questi importi, se dovuti, sono stanziati nell'esercizio in cui diventeranno effettivamente esigibili dagli aventi diritto, anche se si riferiscono a prestazioni di lavoro riconducibili ad esercizi precedenti;
- *Fondo sviluppo risorse umane e produttività (personale)*. È stanziato nell'esercizio a cui la costituzione del fondo si riferisce. In caso di mancata costituzione, e quindi in assenza di impegno della spesa nel medesimo esercizio, le corrispondenti economie confluiranno nel risultato di amministrazione a destinazione vincolata, ma solo nei limiti della parte del fondo obbligatoriamente prevista dalla contrattazione nazionale collettiva;
- *Acquisti con fornitura intrannuale (beni e servizi)*. Questo tipo di fornitura, se destinata a soddisfare un fabbisogno di parte corrente, fa nascere un'obbligazione passiva il cui valore è stato attribuito all'esercizio in cui si prevede sarà adempiuta completamente la prestazione;
- *Acquisti con fornitura ultrannuale (beni e servizi)*. Le uscite di questa natura, come nel caso di contratti d'affitto o di somministrazione periodica di durata ultrannuale, sono attribuite, pro quota, agli esercizi in cui andrà a maturare la rata di affitto o sarà evasa la parte di fornitura di competenza di quello specifico anno;
- *Aggi sui ruoli (beni e servizi)*. È prevista nello stesso esercizio in cui le corrispondenti entrate saranno accertate, e per un importo pari a quello contemplato dalla convenzione stipulata con il concessionario;
- *Gettoni di presenza (beni e servizi)*. Sono attribuiti all'esercizio in cui la prestazione è resa, e questo, anche nel caso in cui le spese siano eventualmente liquidate e pagate nell'anno immediatamente successivo;
- *Utilizzo beni di terzi (beni e servizi)*. Le spese relative al possibile utilizzo di beni di terzi, come ad esempio le locazioni e gli affitti passivi, è prevista a carico degli esercizi in cui l'obbligazione giuridica passiva viene a scadere, con il diritto del proprietario a percepire il corrispettivo pattuito;
- *Contributi in conto gestione (trasferimenti correnti)*. Sono stanziati nell'esercizio in cui si prevede sarà adottato

l'atto amministrativo di concessione oppure, più in generale, nell'anno in cui il diritto ad ottenere l'importo si andrà a perfezionare. Infatti, se è previsto che l'atto di concessione debba indicare espressamente le modalità, i tempi e le scadenze dell'erogazione, la previsione di spesa ne prende atto e si adegua a tale prospettiva, attribuendo così l'importo agli esercizi in cui l'obbligazione verrà effettivamente a scadere;

- Contributi in conto interessi (*trasferimenti correnti*). Sono di competenza degli esercizi in cui verranno a scadere le singole obbligazioni poste a carico di questo ente (concedente), che si uniforma, così facendo, al contenuto del piano di ammortamento del prestito assunto dall'ente beneficiario del contributo;
- Contributi correnti a carattere pluriennale (*trasferimenti correnti*). Se previsti in bilancio, seguono i criteri di attribuzione esposti per i contributi in conto interesse;
- *Oneri finanziari su mutui e prestiti (interessi passivi)*. Sono stati previsti e imputati negli esercizi in cui andrà a scadere ciascuna obbligazione giuridica passiva. Dal punto di vista economico, si tratta della remunerazione sul capitale a prestito che sarà liquidato all'istituto concedente sulla base del piano di ammortamento;
- *Conferimento di incarichi a legali (beni e servizi)*. Questo genere di spese legali, la cui esigibilità non è determinabile a priori, sono provvisoriamente imputate all'esercizio in cui il contratto di prestazione d'opera intellettuale è firmato ed in deroga, quindi, al principio della competenza potenziata. Si tratta di un approccio adottato per garantire l'iniziale copertura e poi effettuare, in sede di riaccertamento dei residui passivi a rendiconto, la re-imputazione della spesa ad un altro esercizio. Quest'ultima operazione, comporterà il ricorso alla tecnica del *fondo pluriennale vincolato* che consente di reimputare l'impegno ad un altro esercizio, purché la relativa spesa sia stata interamente finanziata nell'esercizio in cui sorge l'originaria obbligazione;
- *Sentenze in itinere (beni e servizi)*. La presenza di cause legali in cui sussistono fondate preoccupazioni circa l'esito non favorevole del contenzioso è un elemento che può incidere sulla solidità e sulla sostenibilità nel tempo degli equilibri di bilancio, e questo, anche in presenza di sentenze non definitive. Esiste, pertanto, un'obbligazione passiva che è condizionata al verificarsi di un evento successivo (l'esito del giudizio o del ricorso) ma che va subito fronteggiata. In presenza di situazioni come quella delineata è stata valutata dall'ente la possibilità di accantonare l'onere stimato in un apposito fondo rischi, la cui modalità di gestione contabile è già descritta in altro specifico argomento, a cui pertanto si rinvia.

Il prospetto mostra la composizione sintetica delle uscite correnti mentre il dettaglio (spesa per macro aggregati) è riportato nel bilancio o nell'eventuale modello che riclassifica gli importi in base al piano dei conti finanziario, a cui pertanto si rinvia.

Tit.1/U Correnti	Stanzamenti 2017	Stanzamenti 2018	Stanzamenti 2019
101 Redditi da lavoro dipendente	1.410.200,00	1.410.200,00	1.410.200,00
102 Imposte e tasse a carico dell'ente	205.500,00	205.500,00	205.500,00
103 Acquisto di beni e servizi	2.817.400,00	2.816.900,00	2.816.900,00
104 Trasferimenti correnti	681.198,00	681.198,00	681.198,00
107 Interessi passivi	157.515,00	152.515,00	152.515,00
108 Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00	0,00
109 Rimborsi e poste correttive delle entrate	103.000,00	103.000,00	103.000,00
110 Altre spese correnti	145.687,00	142.687,00	142.687,00
Totale	5.520.500,00	5.512.000,00	5.512.000,00

7.3 Spese in conto capitale

Gli interventi per l'acquisto o la realizzazione di beni e servizi durevoli sono stati previsti negli esercizi in cui andranno a scadere le singole obbligazioni derivanti dal rispettivo contratto o convenzione. Per gli interventi che non richiedono la stima dei tempi di realizzazione (crono programma), l'imputazione ai rispettivi esercizi è stata effettuata secondo il principio generale, in corrispondenza della prevista esigibilità della spesa.

Rientrano in questo contesto le spese in conto capitale a carico dell'ente (Macro.201/U), gli investimenti fissi lordi (Macro.202/U), i contributi agli investimenti (Macro.203/U), i trasferimenti in conto capitale (Macro.204/U) ed a cui si aggiunge la voce residuale delle altre spese in conto capitale (Macro.205/U).

Con riguardo alle problematiche contabili di ampio respiro prese in considerazione durante la stesura del bilancio, si evidenzia quanto segue:

- *Finanziamento dell'opera*. La copertura delle spese d'investimento deve sussistere fin dall'inizio e per l'intero importo della spesa, e questo, anche in presenza di una situazione che preveda l'assunzione degli impegni su più esercizi, secondo il criterio della competenza potenziata. L'eventuale presenza in bilancio di stanziamenti in conto capitale, pertanto, non autorizza di per sé l'assegnazione dei lavori che avverrà solo dopo l'avvenuto e completo accertamento della corrispondente entrata. Per maggiori dettagli su questo aspetto si rinvia allo specifico argomento della Nota integrativa dedicato alle modalità di finanziamento degli investimenti;
- *Adeguamento del crono programma*. L'intervento può essere realizzato nei tempi previsti oppure subire variazioni in corso d'opera dovute al verificarsi di situazioni non previste o preventivabili. Premesso ciò, se durante la gestione dovesse emergere uno scostamento tra la data presunta e quella di effettivo di avanzamento dei lavori, tale da comportare lo slittamento della previsione in un diverso esercizio, il necessario riallineamento contabile formerà oggetto di specifico provvedimento. L'adeguamento delle previsioni con l'andamento effettivo sarà effettuato con una variazione di bilancio che ricollocherà sia le previsioni di spesa che gli impegni eventualmente già assunti, con l'interessamento del fondo pluriennale;
- *Trasferimenti in conto capitale a favore di terzi*. La concessione di contributi di parte investimento, pur essendo collocata tra le spese in conto capitale, non appartiene a questo comparto. Si tratta, infatti, della prevista erogazione di fondi a beneficio di altri soggetti che assume, nell'ottica economica, la natura di un disinvestimento. Anche per questo motivo, queste voci sono collocate negli equilibri di bilancio tra quelle

assimilate alle uscite di parte corrente. Gli eventuali stanziamenti di questa natura sono pertanto soggetti agli stessi principi di competenza adottati per i trasferimenti correnti, già analizzati nell'omonimo argomento. Il prospetto mostra la composizione sintetica delle spese in conto capitale mentre il dettaglio (spesa per macro aggregati) è riportato nel bilancio ufficiale o nell'eventuale modello che riclassifica gli stessi importi in base al piano dei conti finanziario, a cui pertanto si rinvia.

Tit.2/U In conto capitale	Stanziamenti 2017	Stanziamenti 2018	Stanziamenti 2019
201 Tributi in conto capitale a carico dell'ente	0,00	0,00	0,00
202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	40.000,00	40.000,00	40.000,00
203 Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00
204 Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00
205 Altre spese in conto capitale	1.065.000,00	200.000,00	100.000,00
Totale	1.105.000,00	240.000,00	140.000,00

7.4 Incremento di attività finanziarie

Sono comprese nell'aggregato le operazioni riconducibili ad acquisizioni di attività finanziarie (Macro.301/U), concessione crediti a breve termine (Macro.302/U), a medio e lungo termine (Macro.303/U), con l'aggiunta della voce residuale relativa alle altre spese per incremento di attività finanziarie (Macro.304/U).

Gli stanziamenti di questa natura sono previsti nel bilancio dell'esercizio in cui viene a scadere l'obbligazione giuridica passiva, rispettando quindi la regola generale che considera, come elemento discriminante, il sussistere dell'esigibilità del credito nell'esercizio in cui la spesa sarà prima prevista e poi imputata.

Per quanto riguarda, in particolare, le concessioni di crediti, queste sono costituite da operazioni di diverso contenuto ma che hanno in comune lo scopo di fornire dei mezzi finanziari a terzi, di natura non definitiva, dato che il percipiente sarà obbligato a restituire l'intero importo ottenuto. Quest'ultima, è la caratteristica che differenzia la concessione di credito dal contributo in conto capitale che invece è, per sua stretta natura, a carattere definitivo.

Nello specifico, ed entrando così nel merito degli stanziamenti per incremento di attività finanziarie:

- *Anticipazione di liquidità.* Si verifica quando l'ente, in alternativa alla concessione di un vero e proprio finanziamento, decide di erogare a terzi un anticipo di cassa di natura transitoria. I naturali beneficiari di questa operazione possono essere gli enti ed organismi strumentali e le società controllate o partecipate. Per questo tipo di operazione, di norma, il rientro del capitale anticipato si verifica in tempi ragionevolmente rapidi, per lo più nello stesso esercizio del flusso monetario in uscita. In quest'ultimo caso, all'uscita corrisponderà analoga previsione di entrata (riscossione di crediti) collocata nel medesimo esercizio del bilancio;
- *Concessione di finanziamento.* Questo tipo di operazione, a differenza dal precedente, è assimilabile ad un formale finanziamento concesso a titolo oneroso. L'elemento determinante che qualifica l'intervento dell'ente è l'attività esercitata del soggetto che ne viene poi a beneficiare, ritenuta meritevole di intervento finanziario. È il caso, ad esempio, del possibile finanziamento di un fondo di rotazione pluriennale, e di solito associato ad uno specifico piano temporale di rientro del credito concesso.

Le operazioni appena descritte, ove previste nella programmazione, sono state stanziare nell'esercizio in cui si presume sarà adottato l'atto amministrativo di concessione, purché l'iter procedurale abbia termine nello stesso anno. In caso contrario, e cioè quando il diritto di credito del futuro percipiente si colloca in un orizzonte temporale diverso da quello di adozione dell'atto, lo stanziamento di spesa è riportato negli esercizi in cui l'obbligazione passiva, a carico di questa amministrazione, verrà a maturare.

Il prospetto mostra la composizione sintetica delle spese per incremento di attività finanziarie mentre il dettaglio (spesa per macro aggregati) è riportato nel bilancio ufficiale o nell'eventuale modello che riclassifica gli stessi importi in base al piano dei conti finanziario, a cui pertanto si rinvia.

Tit.3/U Incremento attività finanziarie	Stanziamenti 2017	Stanziamenti 2018	Stanziamenti 2019
301 Spese per acquisizione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
302 Concessione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00
303 Concessione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00
304 Altre spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00

7.5 Rimborso di prestiti

Gli stanziamenti destinati alla restituzione dei prestiti sono stati allocati nell'esercizio in cui verrà a scadere l'obbligazione giuridica passiva e che corrisponde, in termini monetari, alla rata di ammortamento annuale.

Appartengono a questa classificazione il rimborso dei titoli obbligazionari (Macro.401/U), dei prestiti a breve termine (Macro.402/U), dei mutui e altri finanziamenti a medio e lungo termine (Macro.403/U) oltre al raggruppamento residuale del rimborso di altre forme di indebitamento (Macro.404/U).

Nello specifico, ed entrando così nel merito degli stanziamenti di bilancio, si sottolinea che:

- *Quota capitale.* Si tratta della restituzione dell'importo originariamente concesso secondo la progressione indicata dal piano di ammortamento, con la tempistica e gli importi ivi riportati. L'imputazione, senza alcuna eccezione, è stata effettuata nel rispetto del principio generale ed è collocata tra i rimborsi di prestiti;
- *Quota interessi.* È l'importo che è pagato all'istituto concedente, insieme alla restituzione della parte capitale, a titolo di controprestazione economica per l'avvenuta messa a disposizione della somma mutuata. La quota

interessi, pur essendo imputata in bilancio con gli stessi criteri della quota capitale, è collocata, diversamente da quest'ultima, tra le spese correnti (Macro.107/U).

Il prospetto mostra la composizione sintetica delle spese per rimborso di prestiti mentre il dettaglio (spesa per macro aggregati) è riportato nel bilancio ufficiale o nell'eventuale modello che riclassifica gli stessi importi in base al piano dei conti finanziario, a cui pertanto si rinvia.

Tit.4/U Rimborso di prestiti	Stanziameti 2017	Stanziameti 2018	Stanziameti 2019
401 Rimborso di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00
402 Rimborso prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00
403 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	220.000,00	195.000,00	195.000,00
404 Rimborso di altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00
405 Fondi per rimborso prestiti	0,00	0,00	0,00
Totale	220.000,00	195.000,00	195.000,00

7.6 Chiusura delle anticipazioni

Sono associate a questa casistica le operazioni di restituzione delle anticipazioni ricevute dal tesoriere/cassiere (macro aggregato 501/U) che si contrappongono all'analoga voce, presente tra le entrate del medesimo esercizio, destinata a comprendere l'acquisizione di anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere (tipologia 100/E). L'eventuale somma prevista in bilancio indica la dimensione complessiva delle aperture di credito che potrebbero essere richieste al tesoriere (entrate) per poi essere restituite, solo in un secondo tempo, dopo l'avvenuta registrazione contabile dell'operazione nel versante delle spese. Si tratta di movimenti che nella formulazione adottata per la contabilità finanziaria non costituiscono un vero e proprio debito, essendo sorti per far fronte a temporanee esigenze di liquidità che dovranno essere chiuse entro la fine dello stesso esercizio.

Anche in questo caso, in assenza di deroghe al principio di riferimento, si applica la regola generale che impone di prevedere la spesa nell'esercizio in cui l'impegno diventerà effettivamente esigibile.

Il prospetto mostra la composizione sintetica relativa alla chiusura delle anticipazioni mentre il dettaglio (spese per macro aggregati) è riportato nel bilancio ufficiale, a cui pertanto si rinvia.

Tit.5/U Chiusura anticipazioni da tesoriere/cassiere	Stanziameti 2017	Stanziameti 2018	Stanziameti 2019
Chiusura anticipazioni da tesoriere/cassiere	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
Totale	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00

8 FENOMENI CHE NECESSITANO DI PARTICOLARI CAUTELE

8.1 Valutazione prudente di fenomeni ad impatto differito

Il bilancio è stato predisposto iscrivendo tra le entrate le componenti positive che ragionevolmente si renderanno disponibili nel periodo amministrativo considerato. Le componenti negative sono state invece limitate alle sole voci che comporteranno l'assunzione di impegni di spesa realmente sostenibili, in quanto finanziati dalle risorse previste.

Ma nel medesimo intervallo di tempo si potranno anche manifestare fenomeni che non offrono lo stesso grado di prevedibilità e facilità di intervento, aspetti su cui è opportuno concentrare le dovute attenzioni.

Nel predisporre questo bilancio, ad esempio, è stata posta particolare attenzione nel valutare l'impatto di alcuni particolari fenomeni, come la consistenza e le possibili implicazioni prodotte dalla modalità di finanziamento degli investimenti, il tipo e quantità delle garanzie prestate a terzi, gli eventuali impieghi di risorse in strumenti derivati, oltre alla presenza di situazioni in corso di definizione che possono portare alla formazione debiti fuori bilancio. Si tratta di fatti e circostanze che devono essere oggetto di particolari cautele e, come tali, affrontate in modo separato nei successivi punti della Nota integrativa.

8.2 Modalità di finanziamento degli investimenti

Le *fonti* a cui l'ente può accedere per reperire beni o servizi di natura durevole sono le entrate correnti destinate per legge a tale scopo, l'eccedenza corrente di bilancio (risparmio), l'alienazione di beni e diritti patrimoniali, i proventi dei permessi di costruire (oneri di urbanizzazione), i trasferimenti in conto capitale, le accensioni di prestiti e l'avanzo di amministrazione (eccedenza di esercizi pregressi). L'eventuale fondo pluriennale vincolato applicato (FPV/E), pur essendo collocato tra le entrate, è solo la riproposizione in bilancio, per esigenze di quadratura contabile dovute all'adozione del criterio di competenza finanziaria potenziata, di entrate in prevalenza a specifica destinazione che sono già state contabilizzate ed accertate in esercizi precedenti.

Il FPV stanziato in entrata, in definitiva, può essere paragonato al finanziamento delle spese di bilancio ottenuto applicando in entrata con la parte vincolata dell'avanzo di amministrazione. Si tratta di due modalità che hanno origine diversa ma simile natura contabile. Si tratta, per la quasi totalità delle risorse attivabili nei diversi esercizi, di entrate con il vincolo, più o meno elevato, della "specifica destinazione". Questo significa che la decisione di finanziare un investimento con fonti di questa natura non può essere modificata, anche in presenza di future economie di spesa, solo con l'adozione di particolari procedimenti contabili, sempre adeguatamente motivati.

Per quanto riguarda le spese in conto capitale, gli effetti indotti dall'*espansione degli investimenti* sono per taluni versi sicuramente positivi, come il beneficio immediato prodotto sull'economia locale (maggiore disponibilità di lavoro) e sulla qualità dei servizi resi (disponibilità di infrastrutture migliori) ma ci possono essere anche conseguenze negative, come l'impatto che può derivare dal rimborso del prestito (quota capitale e interessi) in presenza di un'opera finanziata con il ricorso al credito oneroso di terzi. Le considerazioni tecniche su quest'ultimo fenomeno, come la necessaria cautela che deve portare alla scelta della forma di finanziamento, sono già state formulate nei corrispondenti argomenti della Nota integrativa (livello di indebitamento ed esposizione per interessi passivi).

Per quanto riguarda invece gli *aspetti prettamente contabili*, relativi alle modalità di finanziamento e di imputazione contabile delle entrate di parte investimento previste e stanziate in questo bilancio, si sottolinea quanto segue:

- *Grado di copertura*. Ciascuna spesa è stata associata alla corrispondente fonte di entrata. Si da atto, inoltre, che la successiva attivazione dell'opera, con l'assegnazione delle prestazioni di natura tecnica o intellettuale, avrà luogo solo dopo il completo reperimento del finanziamento previsto. L'intervento, infatti, deve essere coperto da opportune risorse fin dall'inizio, e questo, a prescindere dallo sviluppo temporale dei lavori (crono programma) e dai tempi di assunzione dei relativi impegni;
- *Criterio d'imputazione*. Il finanziamento effettivo di ciascun investimento potrà derivare sia da poste accertate e interamente imputate nello stesso esercizio che da entrate accertate nell'esercizio ma imputate in esercizi successivi. Ciò premesso, costituiranno idonea copertura finanziaria, nel primo caso, le risorse accertate e imputate nello stesso esercizio, compreso l'avanzo di amministrazione deliberato a rendiconto e poi applicato a bilancio, mentre nel secondo, le entrate accertate nello stesso esercizio ma imputate negli anni successivi purché l'esigibilità dell'incasso dipenda dalla semplice manifestazione unilaterale dell'ente o da quella conclamata degli enti pubblici concedenti;
- *Finanziamento con avanzo effettivo*. Il risultato positivo accertato con l'approvazione del rendiconto sarà destinabile al finanziamento di investimenti solo se non sussiste l'esigenza di coprire altre spese con un grado di priorità più elevato, come il finanziamento dei debiti fuori bilancio, il riequilibrio della gestione corrente, il fabbisogno per l'accantonamento di passività potenziali (fondo crediti di dubbia esigibilità) o l'estinzione anticipata di prestiti;
- *Permessi a costruire*. L'eventuale copertura della spesa con gli introiti di questa natura (oneri urbanizzazione) sarà effettuato con i soli crediti accertati e imputati nel medesimo esercizio, come previsto dal corrispondente principio contabile applicato.

La situazione, come riportata nel prospetto successivo ed avendo soprattutto riguardo al possibile ricorso all'indebitamento, anche non assistito da eventuali contributi in conto interessi, non richiede alcun intervento correttivo con carattere d'urgenza. I possibili provvedimenti migliorativi e/o correttivi, frutto di nuove ed ulteriori valutazioni d'insieme, saranno ponderati ed eventualmente adottati solo in seguito al normale svolgimento dell'attività di monitoraggio e controllo sulla gestione.

Modalità di finanziamento dei principali investimenti programmati nel triennio	Investimento		
	2017	2018	2019
Fondo pluriennale vincolato /FPV/E)	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00
Risorse di parte corrente	0,00	0,00	0,00
Contributi in conto capitale	531.000,00	0,00	0,00
Mutui passivi	300.000,00	0,00	0,00
Altre fonti di finanziamento	274.000,00	240.000,00	140.000,00
Totale	1.105.000,00	240.000,00	140.000,00

8.3 Garanzie prestate

Elenco delle garanzie prestate dall'Ente (Consistenza)	Esercizio 2017
Non ci sono garanzie da segnalare	
Totale	0,00

8.4 Impieghi finanziari in strumenti derivati

Impieghi finanziari stanziati in strumenti derivati	Esercizio		
	2017	2018	2019
Non ci sono impieghi da segnalare			
Totale	0,00	0,00	0,00

8.5 Debiti fuori bilancio in corso formazione

La situazione, come riportata nel prospetto e sulla base delle informazioni al momento disponibili, non richiede alcun intervento correttivo con carattere d'urgenza. I possibili provvedimenti migliorativi e/o correttivi, frutto di nuove ed ulteriori valutazioni d'insieme, saranno ponderati ed eventualmente adottati solo in seguito al normale svolgimento dell'attività di monitoraggio e controllo sulla gestione.

Debiti fuori bilancio in corso di formazione (Non ancora riconoscibili)	Importo
Sentenze	0,00
Disavanzi	0,00
Ricapitalizzazioni	0,00
Espropri	0,00
Altro	0,00
Totale	0,00

Denominazione	Sentenze
Contenuto e valutazioni	Nessun elemento da segnalare

Denominazione	Disavanzi
Contenuto e valutazioni	Nessun elemento da segnalare

Denominazione	Ricapitalizzazioni
Contenuto e valutazioni	Nessun elemento da segnalare

Denominazione	Espropri
Contenuto e valutazioni	Nessun elemento da segnalare

Denominazione	Altro
Contenuto e valutazioni	Nessun elemento da segnalare

9 CONCLUSIONI

9.1 Considerazioni finali e conclusioni

I documenti contabili sono stati predisposti attenendosi alle regole stabilite dalla normativa in vigore e sono coerenti con le "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio" (D.Lgs.n.118/11), applicabili a questo esercizio. In particolare, il bilancio complessivo è in equilibrio e la scomposizione dello stesso nelle singole componenti rispecchia le prescrizioni di legge.

Gli stanziamenti di entrata, nel loro totale complessivo, corrispondono a quelli di spesa per l'intero triennio oggetto di programmazione, mentre è stato valutato con la dovuta attenzione anche il fabbisogno complessivo di cassa, con i relativi flussi previsti in entrata (incassi) e in uscita (pagamenti).

IDove la norma dava adito a interpretazioni controverse e non ancora consolidate, è stata scelta una soluzione che andasse a privilegiare la sostanza invece che il puro e semplice rispetto della forma, come previsto dal rispettivo principio. Le informazioni di natura contabile richieste dalla legge, e non già riportate nel documento di programmazione principale, sono state riprese e sviluppate nella presente Nota integrativa, fornendo quindi una chiave di lettura tecnica al quadro finanziario ed economico complessivo.

I fenomeni analizzati in questa relazione, infine, sono stati descritti con un approccio che li rendesse più comprensibili agli interlocutori, pubblici o privati, in possesso di una conoscenza, anche solo generica, sulla complessa realtà economica e finanziaria dell'ente locale.